Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | **Roma — Martedì, 23 dicembre** | **Numero 302**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Senato del Regno: *Ordine del giorno per la seduta di sabato 27 dicembre 1919.*

Errata-corrige.

Leggi e decreti

Regio decreto-legge *n. 2349 che trasferisce l'Ispettorato delle capitanerie di porto dal Ministero della marina a quello dei trasporti.*

Regio decreto-legge *n. 2318 che riunisce in testo unico le leggi per le case popolari e per l'industria edilizia.*

Regio decreto-legge *n. 2401 che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica.*

Regio decreto-legge *n. 2358 che detta norme circa il conferimento dei posti vacanti di disegnatore e computista nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza.*

Regio decreto-legge *n. 2382 che stabilisce lo stipendio dei maggiori generali rivestiti delle funzioni del grado superiore.*

Regio decreto-legge *n. 2402 che fissa l'importo massimo dei mandati di anticipazione a favore della Commissione superiore centrale per l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra.*

Regio decreto-legge *n. 2403 che dichiara cessata la sospensione dei termini di consegna contrattuali circa lavori, opere e forniture per uso di guerra, demandando le relative controversie alla decisione del Comitato interministeriale per la sistemazione dell'industria di guerra.*

Regio decreto-legge *n. 2404 che autorizza a bandire concorsi per il conferimento di posti di addetto di legazione e di addetto consolare.*

Regio decreto *n. 2407 riflettente modificazione di tabelle di lezioni delle scuole pratiche magistrali.*

Relazione e Regio decreto *per lo scioglimento del Consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia).*

Decreto Ministeriale *che sostituisce un membro della Commissione liquidatrice delle pelli e dei materiali accessorii di proprietà dello Stato.*

Disposizioni diverse

Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro: *Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno* — — *Corso medio dei cambi* — **Ministero del tesoro**: *Smarrimento di ricevuta* — *Rettifiche d'intestazione.*

PARTE NON UFFICIALE.

Camera dei deputati: *Seduta del 17 dicembre 1919* (Continuazione e fine) *e del 18 dicembre 1919* — **R. Accademia dei Lincei** — **Cronaca italiana** — **Telegrammi** *Stefani* — **Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per sabato 27 dicembre 1919, alle ore 15.

Ordine del giorno:

I. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (*Documenti*) N. LX (*Abbiate*) - LXI (*Saldini*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920, fino a che non siano tradotti in legge e non oltre il 31 marzo 1920 (N. 35).

2. Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1919-920, fino a che non siano tradotti in legge e non oltre il 31 marzo 1920 (N. 36).

Il presidente: T. TITTONI.

Errata-corrige.

Nella pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* n. 212, del R. decreto 7 agosto 1919, n. 1478, che apporta modificazioni al riparto di un miliardo assegnato al Ministero dei lavori pubblici, all'art. 1 si è erroneamente stampato « La maggiore assegnazione di cui all'art. 1, lett. *e* », invece di « La maggiore assegnazione di cui all'art. 1, lett. *l* », come leggesi nell'originale del decreto stesso.

Inoltre, nella pubblicazione dell'altro R. decreto 2 ottobre 1919 n. 1928, che apporta variazioni alla ripartizione dell'assegnazione di un miliardo per l'esecuzione di opere pubbliche, che ebbe luogo nella *Gazzetta ufficiale* n. 256, all'art. 2 sono indicati i capitoli n. 222-*bis* e 250-*bis*, invece dei capitoli 222 e 250, come è indicato nel decreto originale.

Nella pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* del 26 novembre 1919, n. 279, del R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162, riguardante la riforma delle imposte dirette sui redditi e dei tributi locali, si è incorsi nei seguenti errori:

Art. 32. — Nel primo rigo è stampato **A²** anzichè **A³**. Nel sesto rigo si è stampato **A³** invece di **A²**.

Art. 61. — Nel quarto comma, rigo secondo, è stampato **trimestre**, mentre deve leggersi **semestre**.

Art. 118. — Al primo comma, primo rigo, è stampato **o** giustificato, anzichè **e** giustificato.

Art. 122. — Primo comma, rigo secondo, è detto **o dei** Collegi, invece di **e dei** Collegi.

Art. 132. — Secondo comma, quarto rigo, si legge **1871**, invece di **1877**.

Art. 135. — Al primo comma, penultimo rigo, è stampato **complete**, anzichè **compiute**.

Nel Regio decreto 4 settembre 1919, n. 2182, che erige in Ente morale la Federazione dei Consorzi idraulici della provincia di Mantova, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 284, per omissione di **alcune parole nella copia trasmessaci dal** Ministero dei lavori pubblici, **nelle 4 ultime linee del 3° comma della parte narrativa del decreto stesso, si legge: «sono soggetti** agli stessi controlli stabiliti **per gli atti dell'Amministrazione federale e gli** stessi poteri che ha **sulle Amministrazioni associate », mentre invece,** giusta il decreto **originale, deve dirsi: « *sono soggetti agli stessi controlli, stabiliti per gli atti delle Amministrazioni consorziali, e che il Governo ha sull'Amministrazione federale gli stessi poteri, che ha sulle Amministrazioni associate* ».**

LEGGI E DECRETI

Il numero 2349 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto 22 Giugno 1916, N. 756, che istituì il Ministero dei Trasporti marittimi e ferroviari;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari e del Ministro della Marina, di concerto con quello del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1°

L'ispettorato delle Capitanerie di porto è trasferito dal Ministero della Marina al Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari.

Il maggior generale ispettore delle Capitanerie di porto, capo dell'Ispettorato suddetto, è posto alla dipendenza immediata del Ministro e del Sottosegretario di Stato per i trasporti, salvo per quanto concerne i servizi attinenti alla Marina militare, in rapporto ai quali continua a dipendere del Ministro della Marina.

I rapporti di servizio fra il maggior generale ispettore delle Capitanerie di porto e il direttore generale della Marina Mercantile, quando le due cariche non siano unite, saranno determinati con decreto del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari.

Art. 2°

Le capitanerie, gli Uffici e le Delegazioni di porto, col relativo personale, passano alla diretta dipendenza del Ministero per i tratrasporti marittimi e ferroviari, ma continueranno a dipendere dal Ministero della Marina per la esecuzione dei servizi riguardanti il reclutamento e la mobilitazione del Corpo R. Equipaggi, la requisizione del naviglio, il segnalamento delle coste e in genere per i servizi attinenti all'Armata ed alla difesa costiera e per i servizi logistici della R. Marina.

Art. 3°

L'ordinamento degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto stabilito dai decreti Luogotenenziali 3 febbraio 1918, n. 161; 16 maggio 1918, n. 640, e dal decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, è reso definitivo, ma le funzioni affidate al Ministro della Marina saranno esercitate dal Ministro per i Trasporti marittimi e ferroviari, il quale procederà di concerto col Ministro della Marina per tutte le disposizioni di carattere generale riguardanti l'ordinamento militare del Corpo delle capitanerie di porto.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dei Trasporti, di concerto col Ministro della Marina, sarà provveduto alla costituzione della Commissione di avanzamento e di disciplina del personale delle Capitanerie di porto.

Il servizio prestato nel Corpo delle Capitanerie di porto, anche se anteriore all'ordinamento stabilito dai decreti Luogotenenziali 3 febbraio 1918 n. 161, e 16 maggio 1918, n. 640, è valutato per tutti gli effetti come servizio militare.

Art. 4°

Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, restano abrogate, per effetto dell'art. 8 del decreto legge medesimo, le disposizioni del decreto Luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 640, che riguardano le promozioni di classe nello stesso grado, e di conseguenza si intendono ad ogni effetto annullati i quadri di avanzamento già compilati per le promozioni di classe nello stesso grado in quanto non abbiano ancora avuto applicazione alla data predetta.

Gli ufficiali che a tale data avevano conseguito promozioni di classe nello stesso grado, conservano la posizione di anzianità relativa acquistata per effetto della promozione. Le dichiarazioni di idoneità per le promozioni di classe nello stesso grado, già pronunciate in base alle disposizioni abrogate, avranno, in rapporto ai successivi scrutini e nei riguardi della esclusione definitiva dall'avanzamento, gli stessi effetti delle dichiarazioni di inidoneità in promozioni di grado.

In deroga a quanto è stabilito dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 640, sono estese agli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 27 marzo 1904, n. 114.

Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si potranno effettuare avanzamenti indipendentemente dai periodi minimi di permanenza nel grado.

Art. 5°

Gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, in relazione al grado ed all'anzianità rispettiva avranno diritto agli stipendi stabiliti dal decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, ed agli emolumenti ed indennità spettanti agli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo, esclusa l'indennità professionale. Essi conservano le indennità di carica, di alloggio e di residenza, di cui attualmente fruiscono.

Gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto destinati nei territori occupati e nelle Colonie continueranno ad essere collocati fuori ruolo, conformemente alle disposizioni vigenti.

Art. 6°

Con decreti Reali su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro della Marina, sarà provveduto:

a) — al riordinamento organico del personale d'ordine delle Capitanerie di porto secondo le effettive esigenze dei servizi portuali;

b) — a costituire un personale di sottufficiali di porto e ad organizzarlo analogamente a quanto è stabilito per gli altri Corpi armati dello Stato: il reclutamento di questi sottufficiali sarà fatto transitoriamente fra gli attuali sottufficiali e marinai di porto finchè ve ne saranno in servizio e per l'avvenire esclusivamente fra sottufficiali e sottocapi anziani della R. Marina, con modalità da determinarsi per decreto Reale;

c) — a disciplinare lo stato giuridico ed il trattamento economico dei marinai di porto che rimarranno transitoriamente in servizio, in eccedenza alle tabelle organiche dei sottufficiali di porto.

Con tali decreti sarà pure determinato il numero dei militari del Corpo R. Equipaggi che il Ministero della Marina metterà a disposizione del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari per concorrere ai servizi di porto ed ai lavori di scritturazione delle Capitanerie, concernenti i servizi della Marina militare. La paga di questi militari continuerà ad essere a carico del bilancio della Marina; l'assegno vitto, i soprassoldi, ecc. saranno a carico del Ministero per i trasporti.

I militari del Corpo R. Equipaggi destinati ai servizi di vigilanza e polizia portuale avranno, per tutti gli effetti, nell'esercizio delle funzioni loro affidate, la qualità di agenti della forza pubblica.

Il personale di bassa forza portuaria continua intanto ad essere sottoposto alla giurisdizione e disciplina militare ed a tutte le altre norme vigenti, salvo in quanto concerne la sua dipendenza e

disciplina dal Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, come è stabilito dal precedente articolo 2.

Art. 7°

I locali, il mobilio, le imbarcazioni, gli attrezzi ed i materiali in uso e dotazione delle Capitanerie, Uffici e Delegazioni di porto passano dall'amministrazione della Marina a quella per i Trasporti marittimi e ferroviari. Come pure, su richiesta del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari, saranno forniti dal Ministero della Marina quegli altri galleggianti ed attrezzi che fossero riconosciuti necessari per il regolare svolgimento dei servizi portuari, verso reintegro al bilancio della Marina delle relative spese.

Art. 8°

In dipendenza delle precedenti disposizioni il Ministero del Tesoro, di concerto coi Ministri della Marina e dei Trasporti, provvederà, con suo decreto al passaggio dallo stato di previsione della spesa del Ministero della Marina a quello per i Trasporti marittimi e ferroviari dei capitoli, e parte di essi relativi al personale ed ai servizi delle Capitanerie di porto, con effetto dal 1° gennaio 1920.

Art. 9°

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2318 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Considerata la necessità di emanare un testo unico delle vigenti disposizioni legislative per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, con le modificazioni ed aggiunte suggerite dall'esperienza;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto coi ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle disposizioni del testo unico delle leggi sulle case popolari o economiche, approvato con R. decreto 27 febbraio 1908, n. 89, ed alle successive disposizioni contenute nell'art. 2 del decreto Luogotenenziale del 18 gennaio 1917, n. 102, nei decreti-legge Luogotenenziali del 23 marzo 1919, n. 455 e del 19 giugno 1919, n. 1040 sono sostituite le seguenti:

TITOLO I.

Provvedimenti per le case popolari ed economiche.

CAPO I.

Istituti mutuanti.

—

Istituti mutuanti in generale.

Art. 1.

I prestiti per la costruzione e l'acquisto di case popolari o economiche possono, oltrechè da privati e da Società, essere consentiti, anche in deroga alle leggi speciali ed agli statuti che li regolano, da:

1° tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie;

2° le Banche popolari e le Società ordinarie e cooperative di credito;

3° i Monti di Pietà;

4° le Istituzioni pubbliche di beneficenza;

5° gli Enti morali legalmente riconosciuti;

6° le Società di mutuo soccorso legalmente costituite;

7° la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali;

8° gli Istituti di credito fondiario;

9° l'Istituto nazionale delle assicurazioni;

10° la Sezione autonoma per l'esercizio del credito edilizio istituita presso l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

Art. 2.

La Cassa nazionale delle assicurazioni sociali può erogare, in prestiti per case popolari o economiche e in conferimenti al capitale della Sezione autonoma pel credito edilizio di cui all'art. 3, sino ad un quarto dell'intero ammontare dei fondi da essa amministrati.

La predetta Cassa nazionale può concedere mutui ai Comuni per la costruzione di case popolari od economiche, anche per conto di Istituti autonomi o di Enti morali, con le garanzie e coi privilegi stabiliti pei mutui consentiti dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Sezione autonoma per l'esercizio del credito edilizio.

Art. 3.

È istituita presso l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, sedente in Roma ed eretto in Ente morale con R. decreto 15 agosto 1913, n. 1140, una Sezione autonoma per lo esercizio del credito edilizio con un capitale iniziale di L. 30.500.000, di cui dieci milioni assegnati dallo Stato a titolo di speciale contributo. Alla formazione ed all'ulteriore aumento di siffatto capitale concorrono gli Istituti ed Enti compartecipanti all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e gli altri Istituti indicati nell'art. 1.

Lo statuto della Sezione autonoma predetta è approvato con decreto Reale promosso dal ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, d'accordo con quello del tesoro, e contiene le norme per l'amministrazione e il funzionamento della Sezione, per la vigilanza governativa, per il servizio delle obbligazioni di credito edilizio e per quanto altro occorre per lo svolgimento delle operazioni dell'Ente.

La Sezione autonoma per l'esercizio del credito edilizio ha facoltà di emettere obbligazioni di credito edilizio nella misura di otto volte il suo capitale. Tale facoltà potrà essere esercitata soltanto quando la Sezione dimostri di aver erogato in mutui non meno della metà del capitale.

Le obbligazioni potranno essere emesse solo in corrispondenza dei mutui per i quali lo Stato concorra nel pagamento degli interessi, ed i portatori di obbligazioni hanno diritto di prelazione sulle somme assegnate dallo Stato come contributo nel pagamento dei detti interessi.

Se la Sezione autonoma per l'esercizio del credito edilizio divenga proprietaria di una casa incompiuta e dopo di averne completata la costruzione non riesca ad effettuarne la vendita, potrà, con l'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, emettere obbligazioni per un ammontare non superiore alla somma capitale per cui lo Stato contribuisce nel pagamento degli interessi.

Sono estese alla Sezione autonoma di credito edilizio le disposizioni e le agevolazioni consentite dalle varie leggi sul credito fondiario nonchè le agevolazioni fiscali portate dal presente decreto.

Anticipazioni sulle obbligazioni di credito edilizio e loro acquisto.

Art. 4.

Gli Istituti di emissione e le Casse di risparmio ordinarie possono fare anticipazioni sulle obbligazioni emesse dalla Sezione di credito edilizio. Le Casse di risparmio ordinarie e la Cassa dei depositi e prestiti possono anche acquistare le dette obbligazioni.

Mutui della Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 5.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui

sino a raggiungere la somma di cento milioni, ai Comuni che intraprendano direttamente la costruzione di case popolari, nonchè agli Istituti autonomi ed Enti morali di cui al n. 3 dell'articolo 7, a condizione che i prestiti siano assunti e garantiti dai rispettivi Comuni a tenore delle leggi che disciplinano la Cassa, e che le case siano date esclusivamente in affitto.

Ai mutui contratti dai Comuni con la Cassa dei depositi e prestiti o con gli Istituti indicati nell'art. 1, per conto proprio o per conto d'Istituti autonomi per case popolari, si applica l'ultimo capoverso dell'art. 191 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Può altresì concedere mutui all'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma con le norme vigenti per tale Istituto, il cui riordinamento sarà stabilito per decreto Reale promosso dal ministro d'industria, commercio e lavoro, nonchè alle Cooperative per costruzione di case popolari ed economiche a proprietà individuale o indivisa composte esclusivamente di impiegati dello Stato, ed ai loro soci, purchè i prestiti siano garantiti con prima ipoteca e con le ritenute sugli stipendi.

I mutui di cui nel presente articolo sono concessi al saggio d'interesse stabilito annualmente dal ministro del tesoro pei mutui di favore col concorso dello Stato, ivi compreso i contributi dello Stato previsti nel successivo art. 30, e possono ammortizzarsi in un periodo non superiore a 50 anni.

Formalità pei mutui della Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 6.

I mutui di cui all'art. 5 saranno concessi ai Comuni in base a deliberazione in unica lettura presa dal rispettivo Consiglio col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica oppure dal commissario Regio, ed all'Istituto per le case degli impiegati dello Stato in Roma, nonchè alle Cooperative indicate nel suaccennato art. 5, su deliberazione del rispettivo Consiglio di amministrazione.

Non occorrerà la deliberazione di accettazione se quella di contrattazione conterrà tutti gli elementi prescritti per la effettuazione dei mutui della Cassa.

La somministrazione di tali prestiti avverrà secondo il bisogno per i mutui concessi ai Comuni sia per conto proprio, sia per conto di Istituti autonomi su *nulla osta* del prefetto e per gli altri mutui su *nulla osta* del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

CAPO II.

Enti costruttori e mutuatari

—

Enti mutuatari.

Art. 7.

Sono ammessi a fare operazioni di mutuo allo scopo di costruire o acquistare case popolari o economiche:

1° l'Unione edilizia nazionale, l'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma e le Società cooperative fra impiegati, salariati e pensionati dello Stato, mutilati o invalidi di guerra:

2° i Comuni che provvedano direttamente alle costruzioni di case popolari:

3° gli Istituti autonomi o Enti morali che abbiano per scopo esclusivo di compiere operazioni per le case popolari:

4° le Società di beneficenza che provvedano agli alloggi per i poveri:

5° gli Enti pubblici e gli Enti morali che si propongano di costruire case da locare ai loro impiegati o salariati:

6° le Società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche;

7° le Società cooperative di credito e le società di mutuo soccorso che si uniformino alle disposizioni del presente decreto e che istituiscano sezioni speciali con norme statutarie e con gestione e contabilità distinte e separate per costruire o acquistare case popolari o economiche a vantaggio dei propri soci;

8° i soci delle società menzionate nei precedenti numeri 6° e 7°,

Società cooperative e di mutuo soccorso.

Art. 8.

I soci delle società cooperative di cui al numero 2 dell'art. 1 ed ai numeri 6 e 7 dell'articolo 7 possono avere una quota sociale fino a lire ventimila.

Le società cooperative o le Sezioni per le case popolari o economiche devono stabilire nei loro statuti che il dividendo annuo agli azionisti non possa superare il 5 per cento del capitale effettivamente versato e che, in caso di rimborso o di liquidazione, non possa distribuirsi ai soci per qualsiasi titolo una somma che superi di oltre un quinto l'ammontare del capitale versato o restituito, dovendo il rimanente delle attività assegnarsi a scopi di pubblica utilità.

Gli atti costitutivi, gli statuti e gli atti modificativi delle società cooperative predette devono essere, dopo di avere adempiuto le formalità prescritte dagli articoli 90, 91, 93 e 94 del Codice di commercio, inviati al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, il quale li pubblicherà nel Bollettino delle società per azioni dopo di avere accertato che sono conformi alle disposizioni del Codice di commercio, della presente legge e del regolamento per l'esecuzione di essa.

Disposizioni speciali per le Società di mutuo soccorso.

Art. 9.

L'approvazione delle norme statutarie della sezione speciale di una Società di mutuo soccorso, quando si tratti di Società operaia legalmente riconosciuta secondo la legge 15 aprile 1886, n. 3818, dovrà seguire secondo le norme stabilite dalla legge predetta, e, quando si tratti di Società autorizzata con R. decreto, sarà data pure con R. decreto. Nel primo caso le norme statutarie dovranno riportare anche il visto del ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, che lo rilascerà dopo l'accertamento di cui nell'ultima parte del precedente art. 8.

Rifiuto del riconoscimento legale e privazione dei relativi benefizi.

Art. 10.

Può il Ministero, sentita la Commissione centrale per le case popolari od economiche, qualora le Società e le sezioni costituende non risultino basate su sincere basi cooperative, rifiutare il riconoscimento legale e negare la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni.

Sempre in seguito a parere della predetta Commissione, può il Ministero privare di tutti i benefici relativi al legale riconoscimento le Società e le sezioni che funzionano irregolarmente, in contrasto alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, alle proprie norme statutarie od ai principi della cooperazione.

Uguali provvedimenti possono essere presi nei riguardi delle sezioni per case popolari costituite da Società di mutuo soccorso.

Nel caso di Società che godono del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi previsto dall'art. 30, il predetto parere è dato dal Comitato interministeriale pel finanziamento dell'edilizia popolare, di cui all'art. 47.

Case popolari costruite dai Comuni.

Art. 11.

Quando sia riconosciuto il bisogno di provvedere alloggi per le classi meno agiate i Comuni sono autorizzati a fondare e dotare Istituti autonomi per le case popolari oppure a provvedere alla costruzione di case popolari soltanto per darle a pigione, conformandosi alle leggi vigenti ed a tutti i provvedimenti che disciplinano l'assunzione di pubblici servizi per parte di Municipi, od in economia, ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1903, n. 103.

I Comuni sono autorizzati, colle cautele indicate nel comma precedente, a imprendere la costruzione di alberghi popolari da affittare per dimora giornaliera e di dormitori pubblici ad uso gratuito.

[illegible] case popolari, dovranno dare la

preferenza ai meno abbienti, tenendo conto altresì del numero dei membri a carico del capo-famiglia.

La deliberazione del Consiglio, che sarà approvata dalle autorità tutorie, deve essere accompagnata dalla dimostrazione della esistenza delle condizioni di fatto che l'hanno determinata, nonchè del piano tecnico e finanziario dell'operazione e della disponibilità dei mezzi per effettuarla.

Nel computo delle pigioni deve tenersi conto del frutto del capitale investito, di tutte le spese di amministrazione, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte, sovraimposte e tasse generali e locali, degli oneri dipendenti dai regolamenti locali, del deperimento, delle spese di assicurazione contro gli incendi e delle perdite per sfitti eventuali.

Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 12.

Con decreto Reale, su proposta del ministro per l'industria, commercio e lavoro, possono essere legalmente riconosciuti Istituti autonomi per case popolari, fondati da Comuni, da altri Enti o da privati e regolati da appositi statuti. Gli enti predetti sono soggetti alla vigilanza del Ministero per l'industria, commercio e lavoro.

Qualora un Comune, il quale si sia assunto il servizio delle case popolari, abbia fondato o voglia fondare un Istituto autonomo, può conferirgli tutto o parte del capitale già assegnato al servizio diretto delle case popolari. La deliberazione deve essere presa nelle condizioni previste dal precedente art. 6.

Norme comuni agli Istituti autonomi e alle Società di beneficenza.

Art. 13.

Alle persone e agli enti che concorrono alla formazione del capitale degli Istituti autonomi e delle Società di beneficenza, oltre all'interesse non eccedente la misura del cinque per cento sulle somme effettivamente versate, non può essere riservato negli statuti altro diritto fuorchè quello del rimborso delle somme erogate, devolvendosi l'avanzo del patrimonio alle locali Congregazioni di carità, quando si renda necessaria la liquidazione degli Istituti o delle Società.

Nel caso di Società di beneficenza che costituiscano una sezione speciale per le case popolari o economiche, quando questa debba essere liquidata, l'avanzo del patrimonio di essa potrà essere assegnato, in tutto o in parte, alla Società stessa o ad altre istituzioni per case popolari ed economiche.

Gl'Istituti autonomi predetti, i corpi morali legalmente riconosciuti che abbiano per fine esclusivo di compiere operazioni per case popolari e le Società di beneficenza che senza alcuna mira di lucro provvedono agli alloggi per ricoverare i poveri a fitti minimi, godono di tutte le facoltà e di tutti i benefizi di ogni specie contenuti e richiamati nel presente decreto.

Facoltà di sostituzione o riscatto agli Istituti autonomi.

Art. 14.

Può essere data facoltà agli Istituti autonomi per le case popolari di sostituirsi, riscattandone le attività, alle cooperative con organizzazione insufficiente non informate ai principi cooperativi, o che non abbiano i mezzi adeguati per condurre a termine il loro programma.

Le proposte per tali sostituzioni o riscatti saranno fatte, con la necessaria documentazione, dagli Istituti autonomi alla Commissione centrale, la quale deciderà in merito.

Facoltà consentite all'Unione edilizia nazionale.

Art. 15.

L'Unione edilizia nazionale potrà, con separata gestione, provvedere alla costruzione di case popolari o economiche nei centri in cui manchino Istituti autonomi ed i Comuni non vi possano provvedere.

Essa può inoltre funzionare come ente federativo degli enti per case popolari, curando nel loro interesse approvvigionamenti ed acquisti collettivi di materiali e mezzi di costruzione; stipulando contratti con fabbriche ed assumendone, ove occorra, la gestione; studiando i migliori tipi di appalto ed ove sia possibile la unificazione dei materiali e degli accessori delle costruzioni; e compiendo le operazioni necessarie al migliore raggiungimento degli scopi dell'edilizia popolare.

CAPO III.

Attribuzioni dei Comuni.

Opere a carico dei Comuni sulle aree destinate a costruire case popolari o economiche.

Art. 16.

Sulle aree destinate alla costruzione di case popolari o economiche da parte delle Società, degli Istituti e dei privati contemplati nel presente decreto, il Comune ha l'obbligo di provvedere a proprie spese, contemporaneamente alla costruzione delle case, alla costruzione delle fogne, alla posa delle condutture stradali per l'acqua potabile e all'impianto per la illuminazione, alla sistemazione delle strade, piazze ed altri suoli di uso pubblico.

Concorso dei Comuni.

Art. 17.

I Comuni sono autorizzati:

1° a stanziare somme nei loro bilanci per sovvenzionare Enti e società costruttrici di case popolari ed economiche, a concorrere nella spesa di costruzione e di miglioramento di tali case, o nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dagli enti e società predette;

2° a concedere esenzioni dai dazi sui materiali e da altre eventuali tasse locali;

3° a cedere per la costruzione di case popolari ed economiche, gratuitamente o a prezzo di costo, o mediante corresponsione di canone annuo, in perpetuo o per un dato numero di anni, terreni propri o espropriati a mente dell'articolo seguente.

Espropriazioni ed occupazioni temporanee.

Art. 18.

I Comuni possono ottenere dal prefetto la facoltà di espropriare terreni ed immobili occorrenti per la costruzione di case popolari ed economiche.

Ai Comuni è fatto obbligo di accogliere le domande di espropriazione rivolte dagli Istituti di case popolari.

Contro il diniego dei Comuni di chiedere espropriazioni o di cedere aree, domandate da Società cooperative od anche da privati per costruire case popolari o economiche, è ammesso il ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Può essere anche concessa ai Comuni la facoltà di occupare temporaneamente cave, fornaci e terreni di cui l'esercizio e l'uso, per ragioni di ubicazione e di convenienza economica, siano ritenuti necessari per agevolare le costruzioni degli Enti sopraindicati.

I Comuni possono ottenere altresì la facoltà di espropriare abitazioni di proprietà privata non ultimate o che si trovino in deficienti condizioni igieniche, qualora il proprietario non possa o non voglia provvedere alla loro ultimazione o al loro risanamento nel termine fissato.

Per le espropriazioni e per le occupazioni temporanee si applicano le rispettive disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e, qualora si tratti di costruzioni col beneficio del concorso dello Stato, si applicano anche le facilitazioni di procedura stabilite dall'art. 5 (ultimi due comma) del R. decreto 22 settembre 1914, numero 1028, salvo che l'approvazione dei progetti e le decisioni sulle opposizioni e sui reclami sono demandati al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

L'indennità di espropriazione sarà fissata nella misura stabilita dagli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 per il risanamento della città di Napoli.

Per la indennità di occupazione temporanea si applicano gli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le aree fabbricabili, risultanti dalle espropriazioni, potranno essere vendute o concesse temporaneamente anche a privati.

Il maggior valore che si realizzi all'atto della vendita od alla fine delle concessioni temporanee a chiunque fatto, sarà assegnato al fondo speciale costituito dal Comune per provvedere alle case popolari ed economiche ed alle opere edilizie di carattere igienico.

Uffici comunali di abitazioni e denunzia di disponibilità di locali.

Art. 19.

I Comuni superiori a 100 000 abitanti potranno creare uffici delle abitazioni con facoltà di sorveglianza sul mercato delle abitazioni.

A questi uffici i proprietari di case dovranno denunziare la disponibilità di locali ed i nuovi affitti entro cinque giorni dal loro verificarsi, sotto le comminatorie prescritte per le denunzie anagrafiche.

CAPO IV.

Caratteri delle case popolari ed economiche. Vendita, locazione, successione ed espropriazione.

Caratteri delle case popolari ed economiche.

Art. 20.

Saranno stabilite con decreto Reale, da modificarsi, ove occorra, su proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto coi ministri delle finanze e del tesoro, le caratteristiche delle case popolari ed economiche per ammetterle ai benefici del presente decreto.

Pagamento del prezzo di vendita delle case ed assicurazione.

Art. 21.

Il compratore può pagare il debito per l'acquisto del terreno e della casa in rate annuali, semestrali, mensili o quindicinali. Le rate comprendono l'interesse ed una quota di ammortamento del capitale, ovvero l'interesse e il premio per l'assicurazione sulla vita allo scopo di ottenere in tutto o in parte i mezzi per l'acquisto o la costruzione della casa, e, in entrambi i casi, l'onere ripartito dell'assicurazione per gli incendi da farsi a cura della Società costruttrice o del socio proprietario della casa.

Gli interessi maturati sul capitale corrispondente al prezzo del terreno e della casa, nel periodo fino alla consegna della casa stessa, si computano nel prezzo di acquisto.

L'assicurazione sulla vita, oltre che presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, quando ne sia autorizzata per decreto Reale, si stipula presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni. Essi sono anche autorizzati a stipulare con i compratori o costruttori di case popolari, che pagano la loro abitazione con l'ammortamento, dei contratti di assicurazione temporanea aventi lo scopo di garantire alla morte dell'assicurato, se essa avviene entro il periodo determinato, il pagamento delle annualità non ancora scadute.

L'assicurazione produce il suo effetto dalla sottoscrizione della polizza.

Divieto di apportare modificazioni allo stabile. Nomina di sequestratario.

Art. 22.

Sino al totale pagamento del prezzo della casa, non potranno essere apportate modificazioni allo stabile, nè imposte servitù senza il consenso dell'Istituto mutuante, e della Società costruttrice se il socio non si è assunto il mutuo direttamente, nè potranno esservi inscritti oneri che non dipendano dalle garanzie prescritte dalla presente legge.

L'Istituto mutuante, qualora l'Ente od il socio mutuatario sia in arretrato col pagamento di una semestralità può, indipendentemente da ogni atto di esecuzione, chiedere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il detto Ente, la nomina di un sequestratario, il quale provvederà alla riscossione dei fitti e di ogni altro credito.

Agevolazioni agli impiegati ed operai trasferiti.

Art. 23.

Il regolamento determinerà i modi per agevolare agli impiegati ed agli operai il passaggio senza perdita della loro casa alla Società costruttrice e la risoluzione del contratto di assicurazione nei casi di necessario trasferimento.

Restituzione anticipata. Cancellazione della iscrizione ipotecaria.

Art. 24.

Il socio proprietario della casa popolare o economica ha diritto in ogni caso di rimborsare anticipatamente tutto o parte del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione della casa.

Compiuto il pagamento del prezzo della casa, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria deve esser fatta senza spese dal conservatore delle ipoteche nelle forme stabilite dagli articoli 2033 e successivi del Codice civile.

Nel caso che l'Istituto mutuante o la Società costruttrice si rifiutassero a rilasciare l'atto necessario alla cancellazione dell'ipoteca, l'acquirente può richiamarsene al tribunale civile che provvede in Camera di consiglio, sentite le parti e il pubblico ministero, con la procedura dell'art. 2039 del Codice civile.

Assegnazione della casa fra più eredi.

Art. 25.

Quando più eredi siano chiamati alla successione, la casa popolare sarà assegnata a quello che offrirà il pagamento in danaro delle quote spettanti agli altri.

Se due o più fra essi facciano tale offerta, si procederà, dinanzi al pretore, alla estrazione a sorte per stabilire chi debba essere preferito.

Diritto di abitazione del coniuge superstite e dei figli minorenni.

Art. 26.

Al coniuge superstite, contro il quale non sussista, per colpa sua, sentenza di separazione personale passata in giudicato, è attribuito per tutta la vita il diritto di abitazione sulla casa popolare, salvi i diritti che gli spettano pel presente decreto e per altre leggi.

Eguale diritto è riserbato ai figli minorenni del defunto proprietario finchè raggiungano la maggiore età.

Espropriazione forzata della casa popolare.

Art. 27.

Ferme le disposizioni contenute nel presente Capo IV, non si potrà procedere alla espropriazione forzata della casa popolare o economica che in mancanza di altri beni mobili o immobili, fatta eccezione pei crediti previsti dal presente decreto, pei crediti dell'imprenditore della costruzione e pei crediti degli operai che vi hanno lavorato.

CAPO V.

Prestiti e contributi dello Stato

Prestiti, loro garanzia e somministrazione.

Art. 28.

I prestiti indicati nel Capo I saranno concessi contro prima ipoteca e non potranno eccedere il 75 per cento del valore accertato degli immobili costituiti in ipoteca, ovvero dell'area e della spesa prevista per le nuove costruzioni.

Si considerano come fatti su prima ipoteca i prestiti mediante i quali sono rimborsati i crediti già iscritti, quando, per effetto di tale rimborso, l'ipoteca dell'Istituto diventi prima.

Le iscrizioni ipotecarie prese dall'Istituto mutuante saranno valide, non ostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni avanti la pubblicazione della sentenza, qualunque sia il giorno al quale la sentenza retrotragga la cessazione dei pagamenti.

La somministrazione delle somme mutuate avrà luogo a rate, secondo il bisogno.

La prima rata non potrà essere pagata se il mutuatario non dimostri di aver erogata nella costruzione o nello acquisto dell'area una somma corrispondente a non meno del 25 0[0 della spesa prevista per la nuova costruzione, in essa compreso il valore dell'area.

Qualora concorrano speciali circostanze che affidino circa il buon esito della operazione, la Sezione di credito edilizio potrà consentire che la somma da erogarsi dal mutuatario sia ripartita in un numero di rate corrispondenti a quelle del mutuo. In tal caso il mutuatario, per poter riscuotere le singole rate del mutuo, dovrà dar la prova di aver previamente erogato nella costruzione la corrispondente quota della somma messa a suo carico.

Tuttavia la Sezione autonoma di credito edilizio presso l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e gli altri Istituti mutuanti menzionati negli articoli 1 e 5 sono autorizzati a fare mutui fino all'ammontare totale del prezzo delle costruzioni, compreso il prezzo delle aree, quando lo Stato concorra al pagamento degli interessi o quando l'Ente o il socio mutuatario offra congrue garanzie supplementari.

Ritenuta sugli stipendi.

Art. 29.

Gl'impiegati o salariati di pubbliche amministrazioni, pei quali è ammessa dalle vigenti leggi la cessione del quinto dello stipendio o della mercede, hanno facoltà di delegare, con tutte le garanzie accordate dalle leggi stesse, fino alla metà dello stipendio o della mercede per il pagamento di quote di prezzo o della pigione di case popolari o economiche costruite dagli Enti e Società menzionati nell'art. 7. L'importo della cessione sarà ritenuto sulle rate di pensione fino a che non sia estinto il debito.

La delegazione può essere fatta a favore dei predetti Enti e Società, degli Istituti mutuanti, e di quelli di assicurazione per il pagamento del premio di assicurazione quando con la polizza si ottenga un mutuo da servire per il pagamento della casa.

Alla delegazione per il pagamento del prezzo o della pigione di case popolari o economiche non può prevalere altra successiva cessione, e sulla corrispondente ritenuta non sono ammessi pignoramenti o sequestri.

In nessun caso le delegazioni e le cessioni possono per qualsiasi titolo superare, nel loro totale, la metà dello stipendio o della mercede.

Contributo dello Stato.

Art. 30.

Sui mutui che dagli Istituti indicati negli articoli 1 e 5 sono concessi in base al presente decreto agli Enti e Società e loro soci di cui nell'articolo 7, può lo Stato contribuire al pagamento di una parte degli interessi a condizione che le case siano costruite entro il 30 giugno 1924.

Le Società e gli Enti indicati ai nn. 5, 6 e 7 dell'art. 7 potranno ottenere lo stesso beneficio solo a condizione che costruiscano case a proprietà indivisa ed inalienabile, restino aperte a chiunque possegga i requisiti prescritti, non cedano, in caso di scioglimento, i loro stabili che agli Istituti autonomi per case popolari, e siano regolate da uno statuto approvato dal Comitato interministeriale di cui nell'art. 47.

Il contributo sarà corrisposto in misura costante per tutto il periodo di ammortamento del mutuo.

Può essere concesso un contributo supplementare sui mutui impiegati in nuove costruzioni che siano ultimate entro il mese di dicembre 1921. Può anche essere concesso un contributo al pagamento degli interessi sulle somministrazioni eseguite dall'Istituto mutuante per l'acquisto del terreno e durante il periodo della costruzione.

Il concorso dello Stato è consentito con decreto del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro di concerto col ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale pel finanziamento dell'edilizia popolare.

Per provvedere al pagamento degli interessi a carico dello Stato, di cui nei primi due commi del presente articolo, è stanziata di anno in anno nel bilancio del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, la somma all'uopo occorrente, che potrà raggiungere i 10 milioni annui entro l'esercizio finanziario 1923-924.

Le somme stanziate nei singoli esercizi anteriori e non impegnate pel pagamento dei contributi ordinari, di cui nel precedente comma, saranno trasportate ed erogate negli esercizi successivi pel pagamento dei contributi supplementari di cui al quarto comma del presente articolo.

Il contributo dello Stato potrà anche, su proposta del Comitato interministeriale pel finanziamento dell'edilizia popolare, essere corrisposto nella forma di capitalizzazione di annualità entro i limiti dei residui attivi del fondo annualmente stanziato.

Nel caso che gli Enti e le Società non portino a termine le costruzioni per le quali hanno ottenuto il contributo dello Stato al pagamento degli interessi, tale beneficio si trasferisce all'originario Istituto sovventore, purchè ne assicuri la continuazione ed il compimento.

Cessioni di aree demaniali.

Art. 31.

Il Governo del Re è autorizzato a vendere a trattative private, agli Istituti e Società menzionati nell'art. 7, terreni demaniali derogando alle leggi 21 agosto 1862, n. 793, e 2 luglio 1891, n. 379, per ciò che si riferisce al prezzo totale massimo, al prezzo di stima, al numero di rate di pagamento, ed al saggio degli interessi di mora.

Saranno di preferenza liberati dalle servitù militari i terreni concessi per la costruzione di case popolari o economiche.

CAPO VI.

Agevolazioni fiscali.

Esenzioni e riduzioni di tasse.

Art. 32

Fermi restando gli articoli 10 e 12 delle disposizioni riguardanti le tasse sugli affari (legge 23 gennaio 1902, num. 25, allegato C), e tutti gli altri provvedimenti a favore delle Società cooperative, sono ridotte al quarto di quelle ordinarie, stabilite dalle vigenti leggi, le tasse di negoziazione e di registro sugli atti costitutivi e modificativi delle Società cooperative e di mutuo soccorso indicate nell'art. 7, sulle delegazioni per la rappresentanza nelle assemblee sociali, sulle azioni e sulle obbligazioni emesse dalle Società stesse, sulle inscrizioni obbligatorie nei fogli degli annunzi ufficiali, sui contratti di prestito, e le tasse sulle iscrizioni ipotecarie e sulle trascrizioni di ogni specie.

Però per le Società per le case popolari o economiche le esenzioni di cui all'art. 42 della tabella degli atti e scritti esenti in modo assoluto dalle tasse di bollo, allegato C alla legge (testo unico) 6 gennaio 1918, n. 135 sulle tasse di bollo, e nell'art. 153, n. 3, della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, sulle tasse di registro, si estendono sino a dieci anni dalla costituzione della società e fino a quando il capitale effettivamente versato abbia raggiunto 200,000 lire.

Sono parimenti ridotte al quarto le tasse ipotecarie e di registro per gli atti di acquisto, di locazione e di trasferimento delle case popolari o economiche; quelle sui contratti di lavori per costruzione e manutenzione delle dette case; quelle sui contratti di assicurazione sulla vita e sulla loro cessione a garanzia della casa.

A parziale deroga dell'art. 8 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, sulle tasse di registro, la tassa di registro sugli atti di locazione è pagata nella misura di un quarto, senza computare per una lira intera la frazione minore di una lira.

Sono anche ridotti al quarto i diritti erariali di abbonamento di cui nell'art. 27 della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, per le tasse di qualunque specie dovute sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario sia originariamente, sia in sostituzione di precedenti mutui ipotecari per le case popolari o economiche.

È altresì ridotta al quarto la tassa di concessione governativa.

La tassa di registro, pagata dalle Società predette in ragione normale per l'acquisto delle aree, è ridotta alla misura di favore del presente articolo quando, sulle aree acquistate siano costruite le case nelle condizioni previste dalla legge. In tal caso sarà rimborsata la eccedenza della tassa pagata. Il rimborso della detta eccedenza di tassa dovrà essere chiesto dalla Società nel termine di sei mesi dalla data del collaudo della casa costruita.

Agli atti complementari di mutuo rappresentanti la differenza fra le somme date originariamente dagli Enti sovventori di cui allo art. 1 e il costo reale della costruzione sono applicabili le agevolazioni tributarie contenute nel secondo capoverso del presente articolo.

Sono esenti dalla tassa di bollo le cambiali che la sezione autonoma per l'esercizio del credito edilizio potrà emettere in corrispondenza di conti correnti con garenzia ipotecaria. Tali cambiali debbono contenere uno specifico riferimento al contratto di conto corrente ipotecario per cui vengono emesse, nonchè il riferimento al presente articolo, e non potranno essere girate dagli Istituti di credito presso i quali vengono riscontate.

Riduzione della tassa di registro per l'acquisto di aree.

Art. 33.

Alle aree ed alle case indicate nella prima parte dell'art. 11 saranno applicate le disposizioni contenute nel terzultimo capoverso dell'art. 32 e nell'art. 36 del presente decreto. Quando tali aree venissero poi destinate a fini diversi da quelli stabiliti dal presente decreto, o lasciate senza uso per un periodo di 5 anni dall'acquisto, dovrà essere eseguito il pagamento integrale della tassa.

Esenzione dalla tassa di manomorta.

Art. 34.

Gli Istituti autonomi e gli Enti morali per la costruzione e l'acquisto di case popolari o economiche e l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione sono esenti dalla tassa di manomorta.

Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 35.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui concessi dagli Enti di cui agli articoli 1 e 5, a tenore e pei fini del presente decreto.

Sono inoltre esenti dall'imposta gli utili di gestione corrisposti ai soli assegnatari di aree o di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni delle Società cooperative e di mutuo soccorso e degli Istituti autonomi per le case popolari o economiche.

Esenzione e riduzione dell'imposta e delle sovrimposte sui fabbricati.

Art. 36.

Le case popolari ed economiche fruiscono per quindici anni della totale esenzione dall'imposta erariale e dalle sovraimposte provinciali e comunali, e per i successivi cinque anni della riduzione a metà delle dette imposta e sovraimposte a condizione:

1° che le case corrispondano alle caratteristiche stabilite con decreto Reale, di cui all'art. 20 del presente decreto, ed appartengano ad Enti e Società indicati all'art. 7 od ai loro soci;

2° che i soci o gli operai, ai quali saranno date in locazione o vendute, non siano proprietari nello stesso Comune di fabbricati inscritti al catasto urbano gravati di più di L. 50 all'anno per imposta erariale principale. Le singole frazioni di un Comune distanti dal centro non meno di due chilometri si considerano come Comuni a sè.

La limitazione di cui alla prima parte del n. 2 del presente articolo non sussiste per le case popolari ed economiche costruite entro il 30 giugno 1924.

L'esenzione a favore delle case popolari ed economiche sarà estesa ai locali adibiti a pubblici esercizi per provvedere ai bisogni degli inquilini, eccettuati quelli esclusivamente destinati a spaccio di bevande alcooliche, e purchè il reddito effettivo o presunto di tali locali non sia superiore ad un quarto del reddito dello intero fabbricato. In caso diverso la esenzione rimarrà limitata alla sola porzione destinata ad affitto per uso di abitazione e che abbia i caratteri delle case popolari ed economiche.

Per le costruzioni fatte dai Comuni menzionate nel primo capoverso dell'art. 11, l'esenzione della imposta sui fabbricati è estesa a venti anni.

Perdita della concessione nei riguardi tributari.

Art. 37.

Qualora, per trasformazione o ingrandimento, la casa perda il carattere di popolare o economica, le concessioni nei riguardi tributari cesseranno di pieno diritto dal giorno in cui siano accertate le trasformazioni o gli ingrandimenti.

Qualora la Società per le case popolari, o coloro ai quali le case sono state assegnate, le destinassero a fini differenti da quelli indicati nel presente decreto, si intenderanno rispettivamente cessate le concessioni loro accordate nei riguardi tributari, e le imposte e le tasse condonate saranno senz'altro ripetibili dall'erario con privilegio tanto sul patrimonio della Società quanto sulle case assegnate ai compratori, salvi i diritti dell'Istituto mutuante che avranno la precedenza anche sui privilegi attribuiti all'erario da questo articolo.

Per le case costruite col concorso dello Stato, spetta esclusivamente al Comitato interministeriale di dichiarare se eventualmente abbiano perduto i caratteri di case popolari ed economiche, e di proporre gli opportuni provvedimenti.

TITOLO II.

Case popolari costruite da industriali e case rurali

—

Esenzione dall'imposta e dalle sovrimposte delle case popolari costruite da industriali e case rurali.

Art. 38.

La esenzione di cui all'art. 36 del presente decreto è estesa, con le norme e con le guarentigie che saranno sancite dal regolamento, alle case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre o da essi vendute in ammortamento semplice o assicurativo, ovvero date in affitto ai propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori.

Fabbricati rurali nelle Provincie senza il nuovo catasto.

Art. 39.

Nelle Provincie dove non è ancora compiuto il nuovo catasto, secondo la legge del 1° marzo 1886, n. 3682, i fabbricati rurali, costruiti dal 1° gennaio 1903 in avanti, saranno esenti dall'imposta ai termini dell'art. 15 della citata legge.

Mutui per fabbricati rurali.

Art. 40.

Per agevolare la costruzione dei fabbricati rurali o il loro adattamento a migliori condizioni igieniche, le Casse di risparmio ordinarie, i Monti di pietà ed altri Istituti congeneri, gl'Istituti di beneficenza e l'Istituto nazionale delle assicurazioni sono autorizzati a concedere prestiti ammortizzabili, nei limiti e alle condizioni da stabilirsi nel regolamento.

Tali prestiti saranno garantiti da ipoteca sui fabbricati e sull'area da essi occupata.

Se l'area sia ipotecata, in caso di espropriazione o di purgazione delle ipoteche il mutuante potrà, senza pregiudizio della efficacia della iscrizione ipotecaria a proprio favore, far separare dal prezzo la parte corrispondente alle costruzioni, sino alla concorrenza della minor somma fra lo speso e il migliorato.

Le somme dovute agli Istituti mutuanti, per ammortamento di capitale, per interessi e accessori, saranno riscosse secondo le forme e con i privilegi stabiliti dalle leggi per la riscossione delle imposte dirette.

TITOLO III.

Provvedimenti per agevolare la costruzione ed il trasferimento di proprietà di altri edifici ad uso di abitazione

Case di abitazione costruite entro un quinquennio.

Art. 41.

Alle case di abitazione, che saranno costruite entro un quinquennio dalla entrata in vigore del presente decreto, sono applicabili le esenzioni e riduzioni di che agli articoli seguenti.

Riduzione di tasse per case nuove e per le comprevendite.

Art. 42.

Per le comprevendite che saranno stipulate dopo la pubblicazione del presente decreto, la tassa di registro è ridotta a un quarto della misura ordinaria limitatamente al primo trasferimento che avvenga non oltre quattro anni dal giorno in cui la casa è stata dichiarata abitabile o che sia stata effettivamente abitata.

La stessa riduzione è estesa alle tasse ipotecarie di trascrizione e di iscrizione, ferma sempre la tassa minima di L. 2, e alle tasse di registro e ipotecarie relative ai prestiti fatti dall'acquirente per l'estinzione totale o parziale del prezzo, e stipulati contestualmente o nel termine di quattro anni dalla data del contratto di compravendita.

Riduzione di tasse per le comprevendite di aree fabbricabili e pei prestiti per nuove costruzioni.

Art. 43.

Le ordinarie tasse di registro dovute sulle comprevendite di aree fabbricabili e le ordinarie tasse di registro e di ipoteca dovute sui contratti di prestito per la costruzione di case, saranno ridotte alla misura di favore di cui al precedente articolo, quando sulle aree fabbricabili siano state costruite ed ultimate le case nel termine previsto dall'articolo 41. La presente disposizione è applicabile agli acquisti di aree e ai prestiti che saranno stipulati dopo la pubblicazione del presente decreto.

Il rimborso dell'eccedenza di tassa dovrà essere richiesto nel termine di decadenza di sei mesi dalla data della dichiarazione di abitabilità.

È pure ammesso il rimborso parziale delle tasse in proporzione della estensione del suolo sul quale furono in parte eseguite ed ultimate le nuove costruzioni di case, e dell'area adiacente per una estensione non maggiore del doppio dell'area coperta dal fabbricato.

Esenzione e riduzione dall'imposta e dalle sovrimposte.

Art. 44.

Le case di abitazione che saranno costruite entro un quinquennio dall'entrata in vigore del presente decreto, godranno della esenzione dalle imposta e sovrimposte sui fabbricati per sei anni.

Per un successivo periodo di quattro anni è poi concesso ai fabbricati stessi la riduzione a metà della imposta e delle sovrimposte dovute in base alla legge comune.

La esenzione completa delle imposta e sovrimposte fabbricati, prevista nella prima parte del presente articolo, è estesa a dieci anni per le case di cui fu iniziata la costruzione entro sei mesi dal 5 luglio 1919 e che siano ultimate entro il dicembre 1921.

Non perderanno il beneficio dell'esenzione i fabbricati quando il pianterreno e il sotterraneo siano adibiti o affittati per bottega, magazzino, esercizio industriale, cantina e simili, purchè il reddito effettivo o presunto dei locali a pianterreno o sotterranei non sia superiore ad un quarto del reddito dell'intero fabbricato. In caso diverso la esenzione rimarrà limitata alla sola porzione destinata ad affitto per uso di abitazione.

Le esenzioni di cui al presente articolo si applicano indipendentemente da quanto dispone l'art. 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136.

Riduzione della tassa di registro sui contratti di appalto.

Art. 45.

La tassa di registro sui contratti di appalto per costruzioni, ampliamento e restauro di case e di altri fabbricati, ad uso di abitazione, è ridotta ad un quarto della misura normale, e trattandosi di contratti per scrittura privata la riduzione ha luogo sol quando la registrazione e il pagamento della tassa seguano nei termini di legge.

La riduzione alla misura di favore non è ammessa per le scritture private senza data o con la data in qualunque modo alterata.

Riduzione della tassa di registro sulle comprevendite in seguito a precedente trasferimento.

Art. 46.

È ridotta a metà l'ordinaria tassa di registro dovuta sulle comprevendite di case, stipulate entro il triennio da un precedente trasferimento degli stessi beni a titolo oneroso. La riduzione è limitata al valore tassato nel precedente trasferimento.

TITOLO IV.

Commissione centrale — Comitati per le case popolari. Vigilanza.

Commissione centrale, Comitato ed Ufficio permanente.

Art. 47.

Presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro è istituita una Commissione centrale per le case popolari e per l'industria edilizia, composta dei seguenti membri:

a) due senatori e due deputati al Parlamento;

b) due funzionari superiori rispettivamente del Ministero dell'industria, commercio e lavoro e della Cassa dei depositi e prestiti, uno per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici;

c) un rappresentante rispettivamente del Consiglio superiore del lavoro e della Commissione centrale delle cooperative designati da ciascun consesso nel proprio seno;

d) due rappresentanti designati rispettivamente dagli Istituti autonomi per le case popolari, dai Comuni che costruiscono case popolari e dalle Società cooperative per la costruzione ed acquisto di case popolari ed economiche;

e) due rappresentanti delle Associazioni degli ingegneri ed architetti, tre rappresentanti delle organizzazioni industriali e tre delle organizzazioni operaie in materia edilizia.

Per la prima volta i componenti la Commissione di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), saranno nominati su proposta del ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, il quale assegna il numero conveniente d'impiegati all'ufficio di segreteria.

In seno alla Commissione centrale sarà costituito un Comitato con le funzioni da determinarsi nel regolamento, il quale sarà composto dei rappresentanti dei Ministeri dell'industria, del commercio e del lavoro, del tesoro, delle finanze e della Cassa dei depositi e prestiti, e da tre membri eletti dalla Commissione stessa. I membri elettivi del Comitato dovranno avere residenza in Roma.

Il Comitato, limitato ai soli funzionari, delibera come Comitato interministeriale pel finanziamento del 'edilizia popolare.

I presidenti della Commisione centrale e del Comitato sono nominati dal ministro dell'industria, commercio e lavoro fra i membri della Commissione stessa.

La Commissione centrale è integrata da un ufficio permanente per attuare i servizi previsti nel presente decreto, assumendo, ove occorra, personale avventizio.

Attribuzioni della Commissione centrale.

Art. 48.

Alla Commissione centrale saranno sottoposti tutti i regolamenti da emanarsi per la esecuzione del presente decreto, nonchè tutte le questioni che con l'applicazione di esso hanno speciale attinenza.

La Commissione centrale si metterà in rapporti coi Comitati provinciali e locali per le case popolari od economiche, e ogni biennio presenterà al ministro dell'industria, commercio e lavoro una relazione sulla esecuzione della legge, sulla legislazione straniera e sui risultati di essa in materia di abitazioni operaie e a buon mercato.

La Commissione centrale ha anche il compito di predisporre i provvedimenti diretti a stimolare la produzione e lo smercio dei materiali da costruzione, ad agevolare le condizioni tecniche per tenere bassi i costi dei fabbricati.

Comitati provinciali.

Art. 49.

In ogni Provincia sarà costituito a cura del prefetto un Comitato per le case popolari composto di rappresentanti in numero non minore di cinque e non maggiore di nove membri, scelti fra le persone che si occupano di cooperazione, di edilizia, di igiene, con una rappresentanza di organizzazioni operaie. Nei capoluoghi di Provincia ove esista un Istituto autonomo per le case popolari, il suo Consiglio di amministrazione potrà essere incaricato delle funzioni di Comitato provinciale a norma del presente decreto.

Il prefetto darà comunicazione della costituzione del Comitato al Ministero dell'industria, commercio e lavoro, il quale provvederà all'annunzio da darsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

I Comitati provinciali hanno sede presso gl'Istituti per le case popolari del capoluogo e si possono valere dei loro uffici tecnici e di segreteria. Dove manchino i predetti Istituti, i Comitati provinciali avranno sede presso la prefettura e possono valersi degli uffici del genio civile.

Attribuzioni dei Comitati provinciali. Ricorso contro l'agente delle imposte.

Art. 50

I Comitati provinciali hanno il compito d'incoraggiare la costituzione di Società per case popolari, le costruzioni di case sane ed a buon mercato, sia da parte di privati che di Società, per la locazione o la vendita a persone poco agiate, di promuovere l'igiene delle case.

È deferita ai Comitati provinciali l'approvazione preventiva di tutti i progetti di case popolari o economiche che devono essere costruite nell'ambito della loro circoscrizione da Istituti e da Cooperative. Il Comitato ha anche facoltà di sorvegliare la esatta esecuzione dei progetti e di assicurarsi della buona tenuta delle case, sia da parte dei proprietari, sia degli inquilini.

In particolare spetta al Comitato provinciale per le case popolari, di accertare se le case popolari o economiche rispondono alle condizioni di legge rilasciando un apposito certificato da presentare alle Agenzie delle imposte dirette.

Qualora l'agente delle imposte ritenga che non sussistano le condizioni richieste per le case popolari o economiche, comunicherà all'interessato questa sua decisione motivata, contro la quale potrà presentarsi ricorso, in via amministrativa, al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro. Però si considerano senz'altro case popolari od economiche a tutti gli effetti del presente decreto le case per le quali sia concesso il concorso dello Stato di cui all'articolo 39, e per tali case spetta esclusivamente al Comitato interministeriale per l'edilizia popolare l'approvazione preventiva dei progetti.

Comitati locali.

Art. 51.

Nei Comuni ove si costruiscono case popolari o economiche possono essere istituiti Comitati locali con le funzioni di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Vigilanza del Ministero.

Art. 52.

Al Ministero d'industria, commercio e lavoro è demandata la vigilanza sulla applicazione della presente legge, che dovrà essere esercitata anche mediante ispezioni sulle Società ed Enti per costruzione di case popolari ed economiche.

Per il funzionamento dei servizi previsti nella presente legge è stanziata nel bilancio del Ministero dell'industria commercio e lavoro l'annua somma di lire centomila.

TITOLO V.

Provvedimenti urgenti per la città di Roma.

Anticipazioni in conto mutui.

Art. 53.

Per provvedere all'immediato inizio delle costruzioni di case popolari ed economiche in Roma, il Ministero del tesoro è autorizzato ad anticipare somme fino alla concorrenza di 40 milioni mediante assegnazioni di bilancio da versarsi in conto corrente a favore del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Il rimborso allo Stato delle somme anticipate verrà effettuato con quelle che, a termini del presente decreto e ove occorra oltre i limiti dell'art. 5 del decreto stesso od altrimenti, saranno mutuate e corrisposte agli Istituti delle case popolari e delle case degli impiegati in Roma per le loro costruzioni, nonchè agli stessi due Istituti ed all'Unione edilizia nazionale per le costruzioni di cui all'articolo seguente.

Analoga anticipazione, con le stesse formalità e fino alla concorrenza di 10 milioni, sarà fatta per lavori di sistemazione stradale od impianti di pubblici servizi, comprese le comunicazioni tramviarie, connesse alle costruzioni edilizie di cui sopra, e da eseguire a cura o per conto del Comune di Roma, che provvederà al rimborso a favore dello Stato con le disponibilità provenienti da mutui o da altri mezzi di bilancio.

Compiti dell'Unione edilizia nazionale.

Art. 54.

L'Unione edilizia nazionale è autorizzata a costruire in Roma case economiche civili per conto di cooperative costituite o da costituirsi e di privati cittadini, e potrà anche assumere la esecuzione di lavori comunali o pubblici connessi a tali costruzioni, con le norme del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 151, e del relativo regolamento 19 agosto 1917, n. 1542.

Sono parimenti autorizzati, l'Istituto per le case popolari e l'Istituto cooperativo per le case degl'impiegati dello Stato in Roma, ad eseguire le accennate costruzioni a termini delle disposizioni che li regolano.

Costruzioni per conto di società cooperative.

Art. 55.

Per conto delle cooperative costituite o da costituirsi in Roma, aventi diritto a mutui di favore a norma del presente decreto, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata, anche oltre i limiti di cui al precedente art. 5, ad anticipare direttamente all'Unione edilizia nazionale le somme necessarie fino alla concorrenza di 30 milioni.

Fino alla costituzione legale delle Cooperative ed alla stipulazione regolare dei mutui, le anticipazioni saranno garantite dallo Stato, che provvederà anche al pagamento intero degli interessi sulle somministrazioni eseguite non oltre il 30 giugno 1924.

Nel bilancio del Ministero del tesoro sarà fatto apposito stanziamento pel pagamento degli interessi predetti.

Altre facilitazioni.

Art. 56.

Agli Enti costruttori di cui al presente titolo potranno essere accordate speciali facilitazioni per l'importazione e il trasporto dei materiali da costruzione, su proposta del Comitato centrale edilizio di cui all'art. 58.

Dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 57.

Le costruzioni ed opere da eseguirsi a norma del presente titolo sono dichiarate di pubblica utilità, in base all'approvazione del progetto di massima dal Ministero di industria, commercio e lavoro, su parere del Comitato centrale edilizio di cui all'articolo seguente.

Con l'approvazione del progetto le opere stesse sono dichiarate urgenti e indifferibili, a termini dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

L'indennità di espropriazione sarà fissata nella misura stabilita dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli. Per le zone fuori del piano regolatore da destinarsi a città giardino sarà considerato come valore venale del terreno quello rurale al momento dell'espropriazione.

Per la espropriazione delle zone entro il piano regolatore rimane salva al Comune la facoltà di cui nell'art 9 della legge 11 luglio 1907, n. 502, per la città di Roma.

Comitato centrale edilizio

Art. 58.

Alla ripartizione delle somme di cui agli articoli precedenti, alla determinazione dei criteri per le costruzioni da eseguire e alla vigilanza sullo svolgimento dei lavori provvederà un Comitato centrale edilizio presieduto dal ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro. Del Comitato fanno parte, come membri di diritto, un vice-presidente nominato dal ministro, e rappresentanti rispettivamente dell'Ufficio per le case popolari e l'industria edilizia presso il detto Ministero, della Cassa dei depositi e prestiti, del comune di Roma, dell'Unione edilizia nazionale, dell'Istituto per le case popolari e dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma. Il ministro potrà aggregare al Comitato altri membri con funzioni consultive.

A richiesta del Comitato predetto, l'Amministrazione demaniale è autorizzata a mettere a disposizione degli Istituti costruttori di cui al presente titolo, i terreni dei forti radiati e quelli liberati dalle servitù militari, i quali terreni potranno essere ceduti per la costruzione di case popolari ed economiche a Cooperative e privati nelle forme indicate nel n. 3 dell'art. 17.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie e finali

—

Enti morali e Società cooperative preesistenti al presente decreto.

Art. 59.

Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicabili anche agli Enti morali ed alle Società cooperative costituite legalmente prima della pubblicazione del presente decreto, purchè si conformino alle norme in esso stabilite.

Regolamento.

Art. 60.

Con regolamento da approvarsi e da modificarsi quando occorra, con decreto Reale, promosso dal ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, sentita la Commissione di cui all'art. 47 e il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per la esecuzione del presente decreto.

Art. 61.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — FERRARIS — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, ***Il guardasigilli*****: MORTARA**

Il numero 2401 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, e il R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Della cittadinanza.

Art. 1.

In Cirenaica sono considerati cittadini italiani, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto:

1° i nati nella Cirenaica alla data del presente decreto, dovunque residenti che non godano già dell'effettiva qualità di cittadini italiani metropolitani, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane;

2° il figlio di padre cittadino come al numero precedente;

3° il figlio di madre cittadina come ai numeri precedenti, se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, nè la cittadinanza o sudditanza di altro Stato;

4° chi è nato in Cirenaica, se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, nè la cittadinanza o sudditanza di altro Stato;

5° la donna suddita italiana o straniera maritata ad un cittadino come ai numeri precedenti.

Art. 2.

Tutte le persone che hanno abituale e volontaria residenza in Cirenaica e che non siano cittadini italiani metropolitani, oppure cittadini o sudditi stranieri, si presumono avere la qualità di cittadini come all'articolo 1.

Art. 3.

Per l'esercizio dei diritti di cui nel presente decreto e fino a che non sarà provveduto all'impianto degli uffici di stato civile, le attestazioni necessarie a comprovare le condizioni di cui all'articolo 1 saranno rilasciate dai capi del quartiere o sottotribù (ailet) di abituale residenza, con il visto del tribunale della Sciaria, per i musulmani, e del tribunale rabbinico, per gli israeliti.

Diritti e doveri dei cittadini.

Art. 4.

In Cirenaica tutti indistintamente i cittadini italiani sono uguali dinanzi alla legge.

Art. 5.

I cittadini di cui all'art. 1 conservano i propri Statuti personale e successorio e godono dei seguenti diritti civili e politici:

1° garanzia della libertà individuale, la quale potrà essere limitata solo nei casi e con le forme stabilite dalla legge vigente in Italia;

2° inviolabilità del domicilio, nel quale l'autorità potrà accedere solo in forza della legge suddetta e con le forme prescritte, in armonia con le consuetudini locali;

3° inviolabilità della proprietà, salvo i casi di espropriazione per causa di pubblica utilità e previo pagamento di una giusta indennità a norma di legge, quando però non ostino espliciti principî contenuti nelle consuetudini locali;

4° diritto a concorrere alle cariche civili e militari di cui negli ordinamenti locali, che determineranno anche i necessari requisiti e le modalità di concorso;

5° esercizio professionale libero anche in Italia, a condizione del possesso dei necessari titoli;

6° diritto elettorale attivo e passivo, di cui un ordinamento speciale regolerà l'esercizio determinando requisiti e procedure;

7° diritto di petizione al Parlamento nazionale;

8° diritto di soggiorno;

9° diritto di emigrazione, che sarà disciplinato da apposito ordinamento.

Art. 6.

È garantito il rispetto alla religione, ai principi ed alle consuetudini locali.

Art. 7.

Sono riconosciute le libertà di stampa e di riunione, che saranno regolate da ordinamenti locali, i quali ne reprimeranno gli abusi.

Art. 8.

I cittadini di cui all'art. 1 non possono essere costretti a prestare servizio militare. Si potranno costituire forze armate locali per arruolamenti volontari, i quali saranno disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 9.

Nessun tributo erariale diretto può essere imposto in Cirenaica che non abbia carattere generale per tutte le persone ivi residenti o che vi abbiano interessi, e che non sia stato consentito dal Parlamento locale, il quale deve anche stabilire le modalità di applicazione e distribuzione a carico dei contribuenti.

Le relative entrate saranno destinate esclusivamente ai bisogni della Cirenaica.

Art. 10.

L'insegnamento privato è libero, ma il Governo, a mezzo de suoi funzionari, ne esercita la vigilanza.

Il Governo, oltre le scuole per l'istruzione primaria obbligatoria, istituirà corsi di studio per l'istruzione media e successivamente anche per l'istruzione superiore; per i mussulmani però l'obbligatorietà è ristretta ai soli maschi.

Art. 11.

Per i musulmani, in tutte le classi delle scuole elementari e medie, l'insegnamento delle discipline religiose, della lingua, delle scienze islamiche, della letteratura e della storia araba sarà impartito in lingua araba. L'insegnamento delle altre materie sarà impartito in lingua italiana

Art. 12.

Nonpossono essere oggetto d'insegnamento ai musulmani principi che siano in contrasto con la loro religione.

Governo della Cirenaica e sua amministrazione autonoma.

Art. 13.

La Cirenaica è retta da un Governo costituito:

1° da un governatore nominato dal Re, che riunisce in sè tutti i poteri civili e militari nella sfera di competenza assegnatagli dalle relative disposizioni;

2° da un Parlamento locale costituito di rappresentanti delle tribù del territorio e dei centri fabbricati di esso, quale espressione dell'amichevole federazione di tutte le tribù e popolazioni del paese, con un numero limitato di membri di diritto e di nomina governatoriale, come al successivo articolo 15;

3° da organi direttivi civili e militari, i cui capi sono nominati con decreto Reale.

Art. 14.

Il Parlamento locale si comporrà di circa cinquanta rappresentanti, eletti, salvo quanto è detto nel capoverso e nell'articolo successivo, dai componenti le tribù e dalle popolazioni dei centri fabbricati, nella proporzione di uno ogni quattromila componenti o abitanti.

Hanno diritto ad un rappresentante anche le tribù e i centri fabbricati che, non raggiungendo tale cifra, raggiungono quella di millecinquecento. E questo stesso numero di componenti o abitanti dà diritto ad un rappresentante in più, quando costituisca frazione residua in una tribù o in un centro fabbricato di oltre quattromila anime.

Per le oasi dell'interno, saranno determinati a parte i modi di designazione dei rispettivi rappresentanti, fermo il numero totale indicativamente sopra determinato dei componenti il Parlamento.

Art. 15.

Del Parlamento locale sono membri di diritto con voto deliberativo i capi degli organi direttivi di Governo. Parimenti possono essere chiamati a farne parte, con decreto governatoriale, altri capi servizio dell'Amministrazione locale, ma il numero complessivo, compresi i membri di diritto, non deve superare il sesto dei membri elettivi.

Nell'assemblea i membri di diritto rappresentano il Governo.

Il presidente è eletto dal Parlamento locale nel proprio seno fra i membri di religione musulmana.

Art. 16.

I membri del Parlamento locale devono aver compiuto il trentesimo anno di età ed essere cittadini a norma della legge 13 giugno 1912, n. 555 oppure a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 17.

I cittadini italiani di cui alla legge 13 giugno 1912, n. 555 per essere eletti membri del Parlamento locale e per esercitare il diritto di voto nella elezione di essi, debbono comprovare una ininterrotta residenza in Cirenaica per un periodo di cinque anni nel primo caso e di tre anni nel secondo.

Art. 18.

Salvo le altre condizioni che saranno determinate nell'ordinamento speciale, per esercitare il diritto di voto nella elezione dei membri del Parlamento locale i cittadini italiani di cui alla legge 13 giugno 1912, n. 555, e quelli di cui all'art. 1 del presente decreto debbono aver compiuto il ventesimo anno di età.

Art. 19.

Contro i membri del Parlamento locale non si può procedere penalmente se non previa autorizzazione data dal Parlamento stesso, meno che per il caso di flagrante delitto.

Art. 20.

Il Parlamento locale approva, prima che siano emanati, gli ordinamenti necessari per l'applicazione dei principî contenuti nel presente decreto.

Esso inoltre delibera:

a) sull'imposizione dei tributi erariali diretti, con le relative modalità di applicazione e distribuzione a carico dei contribuenti;

b) sui criteri direttivi dei servizi pubblici civili gestiti coi fondi stanziati nella parte ordinaria del bilancio della Cirenaica, sempre quando le relative proposte non importino una spesa maggiore di quella inscritta nel bilancio stesso.

Art. 21.

Le popolazioni della Cirenaica, secondo la tradizionale loro costituzione, sono ripartite in tribù, sottotribù e loro suddivisioni. La direzione di ogni sottotribù è deferita ad un capo, e la direzione di ogni intiera tribù ad un capo dei capi.

La designazione dei capi suddetti segue in ogni tribù secondo le tradizionali regole della stessa e ognuno dei capi designati assume e disimpegna le proprie funzioni appena sia stato riconosciuto dal Governo, con apposito decreto.

Art. 22.

Entro l'ambito di ogni tribù, il capo dei capi, assistito dal Consiglio degli aziani previsto nell'art. 25, sovraintende all'ordine e alla sicurezza nel territorio di soggiorno e di percorso della tribù e ne risponde personalmente al Governo. Esercita, nell'ambito della tribù, le facoltà e i poteri disciplinari consentiti dalle consuetudini riconosciute dal gruppo.

Disimpegna le altre attribuzioni amministrative e giurisdizionali che gli saranno conferite dagli ordinamenti speciali, che saranno via via approvati, in conformità delle tradizioni del paese e dei principî di libertà stabiliti.

Sotto la sua diretta vigilanza e responsabilità, i capi delle sotto-tribù esercitano, nell'ambito dei loro gruppi, analoghe funzioni, secondo la tradizione locale e gli ordinamenti da approvare a norma del precedente capoverso.

Art. 23.

Allorquando sia prodotto ricorso circa la regolarità nella designazione di un capo e di un capo dei capi, prima o dopo che sia stato riconosciuto nei sensi dell'art. 21, sarà sentita una speciale Commissione, chiamata Consiglio di governo, presieduta dallo stesso governatore o da un suo delegato e composta di due membri di nomina governatoriale e di otto membri eletti dal Parlamento locale fuori del proprio seno.

Il Consiglio di governo sarà rinnovato ad ogni nuova elezione del Parlamento locale.

Art. 24.

Transitoriamente, e prima della elezione del Parlamento locale, i membri elettivi del Consiglio di governo saranno nominati con decreto governatoriale a seguito di indicazioni date dal Comitato consultivo in carica della colonia, integrato, per l'occasione, di membri delle tribù, che non vi siano rappresentate.

Essi rimarranno in funzione sino a che non sieno stati sostituiti dal Parlamento locale.

Art. 25.

Presso ogni capo dei capi ed eventualmente presso i capi delle maggiori sottotribù, funzionerà un Consiglio effettivo costituito di appartenenti al rispettivo gruppo di popolazione, con la qualifica di Consigli degli anziani e con le attribuzioni che saranno stabilite negli ordinamenti.

Dei distretti e dei municipi.

Art. 26.

La Cirenaica sarà ripartita in distretti per la tutela, lo sviluppo e il progresso degli interessi locali propri dei singoli territori. A capo di ogni distretto sarà nominato dal Governatore, sentito il Consiglio di governo, un agente distrettuale.

Presso l'agente distrettuale e con le attribuzioni che saranno stabilite negli ordinamenti, funzionerà un Consiglio elettivo costituito di cittadini della circoscrizione, per deliberare su tutte le materie d'interesse locale che da leggi e regolamenti non sieno attribuiti ad altri enti.

Art. 27.

Ogni distretto che abbia il capoluogo in un centro fabbricato potrà, con decreto del Governo, essere eretto in distretto urbano o municipio.

L'Amministrazione municipale è composta del sindaco, che ne è il capo, e di un Consiglio eletto dai cittadini ogni tre anni. Ai municipi di maggiore importanza può essere applicato un intendente del Governo che sorvegli l'andamento di tutti i servizi.

Ha le funzioni di sindaco il consigliere eletto con maggiore numero di voti e che sa leggere e scrivere.

Art. 28.

Il Consiglio delibera su tutte le materie di interesse locale che dalle leggi e regolamenti non siano attribuite ad altri enti, ed esegue i propri deliberati a mezzo del sindaco.

Durata in carica dei corpi elettivi.

Art. 29.

Il Parlamento locale dura in carica per quattro anni e gli altri Consigli durano in carica per tre anni; il governatore ha facoltà di scioglierli con obbligo di convocare i nuovi Comizi entro quattro mesi dalla data del suo provvedimento.

Durante la vacanza del Parlamento locale ed in caso di urgenza il governatore ne esercita i poteri, salvo ratifica.

In caso di vacanza degli altri Consigli, provvedono analogamente i capi delle rispettive amministrazioni.

Dell'amministrazione finanziaria.

Art. 30.

Nei centri principali del paese che saranno determinati negli ordinamenti, risiederà un commissario del Governo nominato dal governatore, con incarico di provvedere all'erogazione delle spese da fare con i fondi stanziati nella parte straordinaria del bilancio e di vigilare sulla riscossione ed erogazione dei tributi, affinchè avvengano rettamente, nell'interesse delle popolazioni.

Egli sarà l'intermediario fra il Governo, gli agenti distrettuali, i capi dei capi tribù e i Municipi.

Della giustizia.

Art. 31.

Le materie relative allo statuto personale, al diritto di famiglia, al diritto successorio ed alle pratiche religiose sono portate a conoscenza dei tribunali della Sciaria nei riguardi dei cittadini musulmani ed a conoscenza dei tribunali rabbinici nei riguardi dei cittadini israeliti.

Art. 32.

Meno che per le materie di cui al precedente articolo, e per quelle previste nell'art. 22, la giustizia civile e penale è amministrata da tribunali ordinari, presieduti da magistrati di carriera.

I cittadini che sono chiamati a parteciparvi secondo le norme dell'ordinamento giudiziario hanno voto deliberativo.

Eventualmente potrà essere delegata ai tribunali della Sciaria o ai tribunali rabbinici la competenza per le materie civili riguardanti i cittadini di cui all'art. 1, che siano della stessa religione.

Art. 33.

La nomina dei cadi della Cirenaica viene rimessa per delega al Parlamento locale, ma nella votazione dovranno astenersi i membri che non siano di religione musulmana.

Acquisto della cittadinanza metropolitana.

Art. 34.

I cittadini italiani di cui all'articolo 1 possono acquistare, a loro domanda, la qualità di cittadini metropolitani a norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, purchè si trovino nelle condizioni seguenti:

1° aver compiuto 21 anni di età:

2° essere monogamo o celibe:

3° non essere mai stato condannato per reato portante la perdita dei diritti politici:

4° aver cinque anni di comprovata residenza abituale in Italia od in Cirenaica.

Inoltre devono trovarsi in una almeno delle seguenti condizioni speciali:

a) aver servito con fedeltà e con onore nel R. esercito o nella R. marina o in altro corpo militare dello Stato;

b) avere un titolo italiano di studi, almeno di compimento delle scuole elementari;

c) essere titolare di una funzione pubblica governativa, o di una pensione per servizi pubblici;

d) essere stato investito di un mandato pubblico elettivo;

e) essere titolare di una decorazione o di una distinzione onorifica concessa dal Governo italiano;

f) esser nato da un cittadino italiano di cui all'art. 1 divenuto cittadino metropolitano quando il richiedente aveva già oltrepassato il 21° anno di età.

Art. 35.

La moglie di un cittadino italiano di cui all'art. 1 divenuto cittadino metropolitano posteriormente al suo matrimonio può domandare di seguire la condizione del marito.

Disposizioni generali.

Art. 36.

Nell'ordinamento politico-amministrativo saranno determinate le sfere di competenza degli organi esecutivi di Governo, di quelli posti a capo delle tribù e loro suddivisioni, e dei distretti o municipi come pure dei rispettivi Consigli.

Art. 37.

I cittadini di cui all'art. 1, che abbiano o trasferiscano all'estero la propria residenza, non possono acquistare la qualità di cittadini

o sudditi stranieri se non ne abbiano prima avuta autorizzazione con Regio decreto.

Essi perdono tale qualità pel fatto di ritrovarsi nel territorio della Cirenaica, del Regno, o delle colonie italiane.

Art. 38.

Con speciale ordinamento saranno sancite le norme di procedura per l'acquisto e la perdita della cittadinanza di cui all'art. 1 da parte di sudditi stranieri, salvo le convenzioni internazionali; nonchè le norme per l'acquisto e la perdita della cittadinanza di cui agli articoli 31 e seguenti da parte dei cittadini di cui all'art. 1.

Art. 39.

Agli effetti della legge 13 giugno 1912, n. 555, il periodo di residenza nella Cirenaica è valevole purchè sia posteriore alla data del 5 novembre 1911.

Art. 40.

Agli ordinamenti per l'applicazione dei principi contenuti nelle precedenti disposizioni e ad ogni altro ordinamento di carattere generale per l'Amministrazione della Cirenaica si provvederà con decreto Reale.

Art. 41.

Le leggi, i decreti e i regolamenti che dalla data del presente decreto sanciranno in Italia nuove norme riferentisi alla cittadinanza avranno vigore anche per i cittadini di cui all'art. 1 solo se espressamente estese e previa approvazione del Parlamento locale.

Art. 42.

In tutti gli atti ufficiali e nello svolgimento delle pratiche presso i pubblici uffici possono essere usate in Cirenaica tanto la lingua italiana che quella araba.

Le leggi che saranno promulgate dopo la firma del presente decreto e che dovranno essere osservate anche dai cittadini di cui all'art. 1 saranno pubblicate in lingua italiana ed in lingua araba.

Art. 43.

Con l'entrata in vigore del presente decreto rimane abrogato per la Cirenaica l'altro di data 6 aprile 1913, n. 315.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2358 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 aprile 1919, n. 622, che conferisce, in via transitoria, i posti di disegnatore o computista di ultima classe nel personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza agli scrivani avventizi in servizio continuativo da non meno di cinque anni;

Vista la graduatoria degli avventizi riconosciuti idonei ai posti di disegnatore computista aggiunto, in seguito all'esame bandito in esecuzione dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1910, n. 898, dalla quale graduatoria risulta che gli ultimi otto approvati non hanno ancora conseguito la nomina, stante il divieto di assumere nuovi impiegati sancito dal decreto 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Ritenuta la necessità di coprire al più presto i posti vacanti per sopperire alle cresciute esigenze del servizio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro:

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

In deroga alla legge 21 dicembre 1915, n. 1774, e all'art. 6 del decreto-legge 13 aprile 1919, n. 622, i primi otto dei posti scoperti al 1° aprile 1919 nell'ultima classe dei disegnatori o computisti compresi nel ruolo del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, saranno conferiti agli otto avventizi che tuttora restano da nominare in base alla graduatoria approvata con decreto 31 dicembre 1911, dal ministro delle finanze, a norma della legge 29 dicembre 1910, n. 898.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2382 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 novembre 1919, n. 2079;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai maggiori generali a cui si applichino i decreti Luogotenenziali 6 agosto 1916, n. 1045 e 6 gennaio 1918, n. 15, spetta, a datare dal 1° maggio 1919 lo stipendio stabilito per il loro grado dal Nostro decreto 2 novembre 1919, n. 2079 e non quello corrispondente al grado di tenente generale, salva tuttavia l'applicazione dell'art. 17 del decreto medesimo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2402 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 22 agosto 1919, n. 1751;
Udito il Consiglio dei ministri;
Su proposta del ministro del tesoro, di concerto con quelli della guerra, della marina, dei trasporti, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e lavoro
Abbiamo decretato e decretiamo:
I mandati di anticipazione di cui al decreto Reale 22 agosto 1919, n. 1751, per le spese di cui al decreto stesso, potranno essere emessi per un importo superiore a lire trentamila, ma non eccedenti in nessun caso le lire centocinquantamila.
Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1919.
VITTORIO EMANUELE.
NITTI — SCHANZER — ALBRICCI — SECHI — DE VITO — PANTANO — FERRARIS.
Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2403 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1697;
Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1798;
Udito il Consiglio dei ministri:
Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto con quelli della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell industria, commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sospensione dei termini di consegna contrattuali stabilita con l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1697, cessa con la pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Quando non siasi precedentemente provveduto in qualunque modo a regolare la esecuzione dei contratti rimasti in corso dopo il 20 novembre 1918, la Amministrazione committente potrà stabilire che i termini sospesi riprendano il loro corso.
Ove occorra potrà altresì variare i termini e previi opportuni accordi con le Ditte fornitrici.

Art. 3.

In caso di disaccordo, provvederà il Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra, sentita la Giunta esecutiva ai sensi del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
Il presente decreto sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1919.
VITTORIO EMANUELE.
NITTI — SCHANZER — ALBRICCI — SECHI — PANTANO — DE VITO — FERRARIS.
Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2404 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1635 convertito nella legge 21 dicembre 1915, numero 1774, col quale si stabiliscono economie sulle spese delle varie Amministrazioni dello Stato;
Visto che per poter far fronte ad immediate necessità di servizio in attesa di provvedimenti organici conviene che siano coperti, almeno in parte, il posto di addetto di legazione e di addetto consolare vacanti in organico;
Udito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri e di quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro degli affari esteri è autorizzato a provvedere, mediante nuovi concorsi, al conferimento di dieci posti di addetto di Legazione e di dodici posti di addetto consolare ed è altresì autorizzato a stabilire norme per tali concorsi a deroga di quelle legislative e regolamentari vigenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1919.
VITTORIO EMANUELE.
NITTI — TITTONI — SCHANZER.
Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 2407. **Regio decreto 16 novembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, la tabella delle lezioni settimanali da impartirsi nelle scuole pratiche magistrali per le educatrici della infanzia, viene modificato, nella parte concernente l'igiene, nel senso che questa materia debba insegnarsi due ore per settimana, così nel primo come nel secondo anno.**

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** ***in udienza del 14 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia).***

SIRE!

Una inchiesta eseguita nel marzo scorso pose in luce molteplici e gravi irregolarità ed abusi nel funzionamento dell'Amministrazione di San Marco in Lamis.

I pubblici servizi, ed in ispecie quelli interessanti l'igiene, erano così trasandati da costituire una continua minaccia per la salute pubblica.

L'approvvigionamento del grano abbandonato senza controllo nelle mani di uno speculatore privato, aveva dato luogo a illecite speculazioni: lavori pubblici indispensabili, già iniziati dalle precedenti Amministrazioni, e pei quali erano state erogate somme cospicue, erano lasciati incompleti, mentre si dava mano ad altre opere non necessarie, che venivano poi anch'esse abbandonate a metà.

Particolarmente gravi furono gli accertamenti in ordine alla gestione dei boschi municipali, essendosene eseguito il taglio in economia senza le necessarie autorizzazioni, e in misura notevolmente superiore a quella consentita dall'ispezione forestale, mentre il prodotto relativo, che doveva essere destinato a provvedere di combustibile a mite prezzo la popolazione del Comune, era stato invece ceduto ad accaparratori privati, che si erano procurati lucri cospicui facendone commercio in altri Comuni.

I ruoli delle tasse erano compilati e messi in riscossione con ritardo, il che rendeva più critiche le condizioni della finanza municipale oberata anche dai cospicui interessi pei mutui provvisori cui l'Amministrazione faceva ricorso per provvedere al cronico disavanzo di cassa.

Tali risultanze dell'inchiesta dopo essere state comunicate alla autorità giudiziaria per l'accertamento delle eventuali responsabilità penali, furono contestate all'Amministrazione, la quale non ha potuto giustificarsi esaurientemente.

E poichè i mezzi ordinari concessi ai poteri di vigilanza e di tutela non appaiono sufficienti a rimuovere gli inconvenienti rilevati dalla inchiesta, mentre il malgoverno della rappresentanza elettiva ha determinato tra la popolazione un grave fermento, che ha già dato luogo a tumultuose manifestazioni e di cui è necessario ed urgente rimuovere le cause, anche per ragioni di ordine pubblico, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale per far luogo alla gestione straordinaria di un R. commissario.

Al che, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 agosto, provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla firma augusta di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Michele Losappio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto Reale 10 luglio 1919, n. 1320, che istituisce una Commissione liquidatrice delle pelli e dei materiali accessori di proprietà dello Stato (*Gazzetta ufficiale* n. 192);

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto (*Gazzetta ufficiale* n. 192) che nomina i componenti della suddetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni presentate dal cav. uff. Mandolino Donati, da componente la Commissione liquidatrice delle pelli e dei materiali accessori di proprietà dello Stato, ed in sua vece è chiamato a far parte della Commissione suddetta il comm. Gennaro Maffettone.

Art 2.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 11 dicembre 1919.

Il ministro: FERRARIS.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 22 dicembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	82.00	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.52	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 22 dicembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 121,67 — Londra 50,46 — Svizzera 241 23 — New York 13 35 — Oro 200,06.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione). (El. n. 19).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 120 — Data della ricevuta: 31 luglio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Turi Pietro fu Giuseppe (pos. n. 678642) — Titoli del debito pubblico al portatore n 11 — Ammontare della rendita L. 810 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 dicembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 24)

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	527036	28 —	Di Lorenzo *Assunta* di Angelo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Napoli.	Di Lorenzo *Maria Assunta* di Angelo, minore, ecc., come contro
Consolidato 5 0/0	115000	70 —	Merzani *Romilda* di Angelo, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Boston Mass. (America)	Merzani *Benilda* di Angelo, minore, ecc., come contro
3,50 0/0	620088	35 —	Comola *Maria* di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Pallanza (Novara), con usufrutto vitalizio a Comola Pietro di Giuseppe	Comola *Carolina-Maria* di Pietro, ecc., come contro
P. N. 4,50 0/0	11195	27 —	Casarin-Copola Giuseppe, Roberto, *Rina* di Luigi, minori, sotto la patria potestà del padre, domic. a Cagliari	Casarin-Copola o *Copula* Giuseppe, Roberto, *Caterina* di Luigi, ecc., come contro
3,50 0/0	751889	70 —	Casarin-Copola *Peppino*, Roberto o *Rina* di Luigi, minori, sotto la patria potestà del padre, domic. a Cagliari	Casarin-Copola o *Copula Giuseppe*, Roberto e *Caterina* di Luigi, minori, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 dicembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 17 dicembre 1919

(*Continuazione e fine*).

Presidenza del presidente ORLANDO.

TANGORRA, ma perchè questo capitale estero venga a noi, è necessaria una politica estera saggia e prudente, e soprattutto è necessaria la pace così all'estero come all'interno. (Applausi al centro — Interruzioni all'estrema sinistra).

Rilevando il continuo contrasto fra il partito socialista e quello cui egli appartiene, afferma che egli ed i suoi amici non vogliono contrastare le riforme anche più ardite ed al suo partito anzi, rivendica il primato dell'averle proposte. (Applausi al centro — Interruzioni all'estrema sinistra).

L'oratore, rivolto all'estrema sinistra, esclama: Non temete la nostra concorrenza! (Nuovi applausi al centro — Rumori all'estrema sinistra).

Reclama dal Governo una politica finanziaria oculata, una prudente politica estera ed una politica interna che sappia energicamente tutelare il lavoro ed esplicare le iniziative del capitale e dell'industria. (Vivaci commenti all'estrema sinistra).

Combatte il protezionismo doganale che egli paragona alle trincee di guerra, poichè non salverà le industrie che prosperarono durante la guerra e che non potranno vivere durante la pace.

Esorta il Governo a non perdersi nella pratica quotidiana, ma a richiamarsi alle idee generali che solo gli possono essere di guida per trarre il paese dalla gran crisi in cui si dibatte. (Vivi applausi — Approvazioni).

GIUFFRIDA, si occuperà in particolar modo del problema dei cambi, sul quale aveva già presentato un'interpellanza, e intorno al quale debbono convergere tutte le forze del Governo per poterlo risolvere nell'interesse dell'economia nazionale.

Primo punto sul quale il Governo deve mostrare la sua energia è quello di spezzare la pericolosissima e sfacciata speculazione che si esercita tanto all'interno che all'estero sulla nostra valuta.

Ciò dipende, secondo l'oratore, in gran parte dal fatto che lo Stato non ha più nessun organo che eserciti alcun effettivo controllo sui cambi, dopo che è stato virtualmente soppresso l'Istituto nazionale dei cambi.

Raccomanda pertanto al Governo di studiare con ogni cura i mezzi più adatti e più rapidi per far cessare la speculazione sui cambi. (Vive approvazioni).

Mette però in guardia il Governo sui danni che potrebbe procurare all'erario la ricostituzione del monopolio dei cambi.

Deplora che mentre l'Italia si trova in così critica situazione per i cambi, si annunzia la partenza del Master romano della caccia alla volpe, per recarsi a Londra a comprare cani di gran lusso. (Vivi applausi).

Ricorda gli accordi presi tra gli alleati per un controllo internazionale dei cambi ed i benefici effetti che esso produsse durante la guerra.

Ricorda pure come contro questo controllo insorgessero, appena cessate le ostilità, i banchieri di tutto il mondo e come il Governo americano si facesse pertanto promotore della sua abolizione.

Si domanda però se l'Italia, che era compratrice di cambi, dovesse consentire senza resistenze e senza riserve ad una richiesta così contraria ai suoi interessi.

Crede invece che il nostro Governo debba insistere perchè un controllo internazionale sui cambi sia ristabilito.

Rileva che la libertà dei cambi ha consentito l'evasione di una quantità assai notevole di moneta italiana all'estero, malamente compensata dai prestiti che le Banche estere hanno fatto all'Italia.

Lamenta che l'esportazione nell'Austria tedesca di tessuti e di olio di oliva, che oggi in paese difettano, abbia avuto per contropartita legname e mobili che ci dovevano venire in pagamento di viveri forniti e di altri nostri crediti verso quel paese, mentre si è lasciato che corone e marchi fossero collocati presso piccoli risparmiatori con una speculazione che ha sapore di truffa.

Raccomanda a questo proposito di considerare se non sia possibile annullare tutte le operazioni di concessione di valuta estera non aventi per fondamento importazioni in Italia.

Osserva poi che la lira italiana serve troppo spesso come moneta di arbitraggio tra paesi a valuta deprezzata e paesi a valuta altissima.

Venendo alle cause permanenti dell'aumento dei cambi, rileva lo squilibrio della bilancia dei pagamenti in relazione con lo squilibrio della bilancia delle esportazioni e delle importazioni.

Rileva che a determinare gli alti prezzi dei cereali e dei carboni hanno influito il loro aumento nei paesi di origine, e, specialmente in America, la costituzione di grandi trusts.

L'esperienza ha dimostrato che in seguito al controllo degli alleati e ai loro accordi per provvedersi collettivamente dei cereali necessari, il mercato dei cereali ribassò notevolmente.

Identico fenomeno si verificò per il mercato dei carboni.

Il metodo di acquisto dei cereali, come pure del carbone, esercita quindi una grande efficacia sui prezzi, e raccomanda perciò al Governo di fare gran tesoro dell'esperienza già fatta in proposito.

Non si nasconde le obiezioni e le difficoltà che le idee che egli ha esposto troveranno alla loro attuazione.

Rileva che l'Italia è venuta facendo una politica di alti prezzi e di instabilità, senza aver avuto abbastanza presente che il momento che si attraversa è un periodo di carestia mondiale e che l'Italia è uscita dalla guerra economicamente stremata, al contrario di quanto è avvenuto per altri paesi vincitori.

In queste condizioni ed in un momento in cui vi è tanta abbondanza di medio circolante, consentire la libertà dei traffici, equivarrebbe a determinare un'economia di rapina nell'interno del paese e il discredito all'estero.

Osserva anche come non sia possibile sperare in un considerevole aumento delle esportazioni, quando il costo della vita e il prezzo del carbone sono in Italia più elevati che altrove. (Commenti).

Per rimediare ad una tale situazione l'oratore ritiene che si debba attuare la forma di economia associata, pur nascondendosi le gravi difficoltà che essa incontrerà.

Se si vuole che la produzione venga intensificata, occorre dare la sicurezza che il prodotto vada a vantaggio della collettività e non già a vantaggio di ingordi speculatori. (Applausi).

Tale necessità è tanto più impellente, in quanto se vi è un pericolo per la pace sociale e per l'ordine, esso dipende dal fatto che la guerra ha dato troppi spettacoli in inique ingiustizie sociali. (Vive approvazioni).

E ciò ridonderà a vantaggio anche di quelle classi medie che attraversano oggi uno stato di grandi difficoltà e che hanno tradizioni di austerità di vita, di cultura e di intelligenza e che sono tutt'altro che solidali col capitalismo intermediario. (Approvazioni).

Dalla stessa economia associata avrà incremento la produzione, in quanto saranno eliminate le cause artificiose che ora influiscono sul rialzo dei prezzi.

Rileva che troppo si generalizzano gli abusi attribuiti al capitalismo, poichè anche fra i capitalisti e i commercianti vi sono forti lavoratori.

Ritiene nocive alla salvezza d'Italia le tendenze rivoluzionarie ed anarcoidi che si presentano in una parte del popolo italiano.

Si rende conto del disagio esistente nel paese, ma nessun uomo, che senta la responsabilità e abbia influenza sulle masse, potrebbe nel momento attuale che l'Italia attraversa, prendere l'iniziativa di movimenti rivoluzionari che sarebbero la nostra rovina. (Commenti e interruzioni all'estrema sinistra).

Occorre però andare incontro risolutamente al popolo, risolvere il problema del frazionamento della proprietà con criteri sociali e non economici, il problema delle abitazioni che tormenta le grandi città, con una politica coraggiosa che permetta l'incremento delle costruzioni.

In particolare invoca per la Sicilia la risoluzione del problema zolfifero, giungendo fino alla nazionalizzazione del sottosuolo.

Concludendo, fa voti che passata la crisi economica e democrafica prodotta dalla guerra, il popolo italiano possa riprendere nella pace e nel lavoro fecondo il moto ascensionale verso i suoi alti destini. (Vivissimi applausi — Moltissime congratulazioni — Commenti prolungati).

Interrogazioni e interpellanze.

AMICI, segretario, ne dà lettura.

La seduta termina alle 20,5.

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 18 dicembre 1919.

Presidenza del vice presidente DE NAVA.

La seduta comincia alle ore 15

LONGINOTTI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Lettura di proposte di legge.

LONGINOTTI, segretario, dà lettura delle seguenti proposte di legge:

dell'onorevole De Capitani, per l'incremento dell'educazione fisica;

degli onorevoli Chiesa ed altri, per l'abolizione del giuramento politico;

dell'onorevole Sandulli, per provvedimenti a favore dei danneggiati dalle evaporazioni del Vesuvio;

degli onorevoli Meschiari ed altri, per il limite di età per la eleggibilità a deputato;

degli onorevoli Paratore e Fulci, per la costituzione in Comune autonomo della frazione di Pian del Mela;

dell'onorevole D'Aragona, per aumento dell'indennità ai deputati

dell'onorevole Graziadei, per l'abolizione del giuramento politico;

dell'onorevole Meda, per disposizioni relative alla registrazione obbligatoria;

dell'onorevole Meda, per modificazioni al n. 1 dell'art. 773 del Codice di commercio;

degli onorevoli Meda ed altri, per disposizioni relative alla ricerca della paternità;

dell'onorevole Maffi, per la istituzione di un fondo per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra.

Interrogazioni.

PERRONE, sottosegretario di Stato per le finanze, agli onorevoli Negretti, De Andreis, Falcioni, Mancini, Scotti, Mauri, Dugoni e Dello Sbarba, dichiara che il Governo non intende sospendere e tanto meno sopprimere l'imposta straordinaria sul vino (Interruzioni — Rumori).

Il Governo sottoporrà, nei prossimi giorni, all'esame del Parlamento il decreto relativo all'imposta.

Formerà oggetto di riesame quella parte del decreto che concerne la esenzione dall'imposta dei mezzadri, coloni affittuari, piccoli proprietari e coltivatori.

Per ogni eventuale contestazione è stata data agli intendenti di finanza la facoltà di provvedere in appellabilmente.

Circa la proposta di limitare l'imposta alla sola vendita, dichiara non esser possibile mutare in tal modo la natura del provvedimento.

Rileva che la questione dell'imposta sul vino è servita, in alcune regioni e per alcuni candidati, come mezzo di speculazione elettorale.

Fa perciò appello a tutti i deputati perchè compiano opera di pubblica disciplina col persuadere i contribuenti a fare sinceramente le denunzie, assicurando che il Ministero si inspirerà alla maggiore equità nell'accertamento delle contravvenzioni.

NEGRETTI, protesta per parte sua contro l'affermazione che la questione della tassazione del vino abbia servito di arma elettorale.

Afferma la necessità di rivedere il criterio di tassazione e di assegnare alle famiglie dei contadini una quantità proporzionata ai loro bisogni, anche per evitare che essi finiscano coll'abbandonare la lavorazione della vigna.

DE ANDREIS, fa presente la necessità di tener conto che una famiglia colonica consta il più delle volte di più famiglie, in senso giuridico insieme riunite per la coltivazione dello stesso fondo; e di tener conto altresì delle consuetudini locali per ciò che concerne il reale consumo; essendo evidente che nelle regioni di produzione, maggiore è il consumo, e maggiore deve essere la quota di esenzione.

FALCIONI, si riserva di discutere, con la dovuta ampiezza, della importantissima questione quando essa tornerà innanzi alla Camera, in occasione della conversione in legge del relativo decreto.

Prende perciò atto dell'assicurazione che il disegno di legge sarà sollecitamente presentato al Parlamento.

MANCINI, si riserva egli pure di discutere più ampiamente l'argomento quando si discuterà il disegno di legge.

Confida che si terrà il debito conto dei bisogni delle famiglie agrarie e del fatto che, nelle nostre campagne, la razione di vino costituisce pei lavoratori parte del loro salario.

Raccomanda al Governo di sollecitare le conclusioni della Commissione incaricata dello studio dell'argomento, anche per ciò che riguarda la gravissima questione della proporzionalità dell'imposta alla gradazione alcoolica del vino.

Ringrazia il sottosegretario di Stato per gli affidamenti dati; assicura che darà opera per l'esattezza delle denunzie e si augura che alle promesse succederanno solleciti i fatti.

SCOTTI, contadino egli stesso, parla a nome dei contadini, i quali hanno sopportato tanti sacrifici durante la guerra e hanno fatto il loro dovere rispondendo sempre all'appello della patria alla quale hanno dato denaro, lavoro e sangue (Approvazioni).

Ricorda le reiterate promesse non mantenute. Constata che il Governo non ha fatto nulla per assicurare ai contadini la lavorazione delle terre incolte (Applausi — Vivi rumori e interruzioni all'estrema sinistra).

Rileva tutta l'ingiustizia della imposta sul vino, in quanto rappresenta una illegittima duplicazione dell'imposta fondiaria, e perchè non è giusto colpire il lavoro che dovrebbe anzi essere premiato (Vive approvazioni — Rumori e interruzioni all'estrema sinistra).

Chiede pertanto, in nome dei contadini, ed anche in nome dei consumatori, che si sospenda l'applicazione dell'imposta, anche per evitare che i consumatori della città paghino l'imposta, non solo sul vino, ma anche sull'acqua che vi aggiungono gli osti. (Ilarità).

Ammonisce infine che il benessere d'Italia risiede nell'agricoltura; ed esorta il Governo a non colpirlo con eccessivi ed ingiusti gravami. (Applausi — Interruzioni all'estrema sinistra.

MILIANI, a nome dell'on. Mauri, è insoddisfatto.

Rileva che il Governo avrebbe dovuto tenere in maggior conto le condizioni dei piccoli proprietari e dei mezzadri, e lo esorta a riesaminare se non convenga, intanto, sospendere l'applicazione dell'imposta nell'attesa che il Parlamento possa discutere il nuovo tributo in connessione al complesso dei provvedimenti finanziari.

DUGONI, rileva in generale che i provvedimenti adottati non potranno in modo alcuno risolvere il problema finanziario del paese.

Prende atto della dichiarazione che sarà aumentata la quota di esenzione nell'interesse dei piccoli proprietari, affittuari, mezzadri, lavoratori e salariati.

Dichiara di accettare questa soluzione come acconto degli ulteriori provvedimenti che sarà necessario adottare per una adeguata soluzione del problema dell'economia nazionale.

DELLO SBARBA, si dichiara insoddisfatto, associandosi alle considerazioni dei precedenti oratori.

REALE ACCADEMIA DEI LINCEI

Seduta della classe di scienze fisiche, matematiche e naturali del 2 novembre 1919,
presieduta dal vice presidente A. Ròiti

Dopo lettura e approvazione del verbale della passata seduta, l'accademico segretario Millosevich presenta le numerose pubblicazioni giunte in dono durante le ferie.

Il presidente Ròiti ricorda alla Classe che durante le ferie vennero eletti a corrispondenti dell'Accademia, per la Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, i signori: L. Berzolari, G. A. Crocco Q. Maiorana, G. Dainelli, R. Versari. Annuncia inoltre che alla seduta sono presenti il socio straniero prof. Mittag Leffler e il prof. Versari, ai quali porge il cordiale saluto della Classe.

Lo stesso presidente informa poi la Classe stessa delle dolorose perdite che l'Accademia ebbe a subire nelle persone dei soci nazionali: L. Luciani, G. Briosi, G. Dalla Vedova, A. Riccò; in quella del corrispondente P. Baccarini e in quelle dei soci stranieri: Lord Rayleigh Strutt, G. Retzius, E. Haechel. Di tutti questi accademici verrà in seguito fatta apposita commemorazione; intanto il presidente e il socio Pirotta pronunciano alcune affettuose e commosse parole in ricordo del defunto collega prof. Baccarini, dovendosi rispettare la volontà del defunto di non volere orazioni funebri.

L'accademico segretario E. Millosevich commemora il socio estinto Annibale Riccò.

Il presidente presenta poscia un piego suggellato inviato dal dottor Umberto Bresciani, perchè sia conservato negli archivi dell'Accademia.

Lo stesso presidente dà comunicazione di una lettera dell'Accademia delle scienze di Lisbona, contenente vive e cordiali congratulazioni per la vittoria dell'Italia e per la firma della pace. Un'altra lettera dell'Accademia rumena partecipa a quella dei Lincei una protesta in cui rivendica l'annessione di quelle regioni di popolazione rumena che erano aggregate alla disciolta monarchia austro-ungarica. E finalmente alla Classe vien data comunicazione di un invito della Università di Strasburgo per le feste che da questa verranno celebrate il 22 novembre corrente, nell'anniversario dell'ingresso delle truppe francesi nella predetta città e della sua liberazione dal giogo straniero.

Il socio Pirotta presenta, perchè sia sottoposta all'esame di una Commissione, una Memoria del dott. O. Munerati, avente per titolo: « Osservazioni e ricerche sulla barbabietola da zucchero ».

Il corrisp. F. Millosevich, a nome anche del socio Viola (relatore) legge una relazione sulla Memoria del prof. E. Billows, intitolata: « Sulla tridimite di Zovon negli Euganei », proponendo la inserzione di questo lavoro nei volumi accademici. Tale proposta, messa ai voti dal presidente, è approvata dalla Classe.

Vengono poscia presentate le seguenti Memorie e Note da pubblicarsi negli Atti dell'Accademia:

Stefani: « Rapporto funzionale tra cervelletto e labirinto non acustico »; Emery: « La distribuzione geografica attuale delle formiche »; Bompiani: « Invarianti e covarianti metrici nelle deformazioni di specie superiore delle superficie », pres. dal socio Castelnuovo; Serini: « Deformazioni simmetriche del suolo elastico », pres. dal socio Levi-Civita; Silla: « Sulle precessioni regolari del giroscopio simmetrico », pres. id.; Trabacchi: « Curve caratteristiche e consumo di potenza negli interruttori funzionanti nel circuito primario di rocchetti d'induzione », pres. dal socio Corbino; Id.: « La relazione fra l'effetto Corbino e l'effetto Hall al variare del campo

magnetico e della temperatura », pres. id.; Pelloux: « La sollaito del marmo di Carrara », pres. dal corrisp. F. Millosevich; Perotti: « Contribuzioni alla conoscenza dell'*arrabbiaticcio* o *calda-fredda* dei terreni », pres. dal socio Cuboni.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto ieri le rappresentanze ufficiali del Senato e della Camera dei deputati per la lettura dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

La cerimonia si svolse nella sala del Trono, dove attendevano le Commissioni, S. M. il Re, S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, on. Nitti, e le LL. EE. i ministri.

Dopo la lettura degli indirizzi, compiuta rispettivamente dall'on. Tittoni e dall'on. Orlando, il Sovrano s'intrattenne a conversare con i deputati e i ministri.

Alle 11,30 la cerimonia ebbe termine.

S. M. la Regina Elena ha elargito alla colonia scuola, che dal suo Augusto nome s'intitola, un cospicuo corredo di biancheria o abiti per i ricoverati.

All'Augusta Signora ha espresso vivi ringraziamenti la presidenza del filantropico Istituto.

Contro la disoccupazione. — S. E. il presidente del Consiglio, on. Nitti, ha diramato a tutti i sindaci del Regno ed ai presidenti delle Deputazioni provinciali una circolare per richiamare la loro attenzione sul R. decreto 28 novembre u. s., n. 2405, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Comitato speciale con lo scopo di predisporre la immediata esecuzione di lavori pubblici per combattere e prevenire la disoccupazione. Detto Comitato è autorizzato a mettere a disposizione dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi interessati mutui senza interesse, che possono, in caso di urgenza, essere concessi anche prima dell'approvazione del progetto.

Il Comitato speciale ha, da ieri, iniziati i suoi lavori.

I Comuni, le Provincie ed i Consorzi, per profittare delle nuove disposizioni, dovranno mandare le loro domande al Comitato speciale (via Santa Susanna, n. 13, Roma) attenendosi alle modalità indicate nella circolare.

Il Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra aveva stabilito che la cessione di materiale residuato dalla guerra a favore delle Opere pie, Istituti di beneficenza, ospedali, ecc., venisse effettuata a condizioni di favore, e cioè col 50 0[0 di ribasso e, in taluni casi eccezionali, anche gratuitamente.

Considerato ora che la maggior parte di questi Istituti ha già beneficiato di detta concessione e che occorre d'altronde porre un termine alla presentazione di altre domande del genere, si porta a conoscenza degli eventuali interessati che per deliberazione dello stesso Comitato la Commissione superiore centrale per l'alienazione del materiale residuato dalla guerra, avente sede in Roma, via Nazionale, num. 75, è autorizzata a prendere in considerazione soltanto le domande che le perverranno entro il 31 corrente dagli Enti anzidetti che hanno diritto al cennato trattamento di favore.

La Commissione non dovrà però tenere conto delle nuove domande avanzate da Enti che già una volta abbiano usufruito del beneficio di cui sopra.

Per il nuovo prestito. — La Cassa di risparmio di Roma ha deliberato di concorrere all'emissione del nuovo prestito con la somma di 25 milioni.

Beneficenza. — Alla colonia scolastico-sanitaria « Regina Elena » di Roma, per i fanciulli predisposti alla tubercolosi sono pervenute le seguenti offerte:

Marchesa Cristina Honorati Colucci, consigliera, L. 10.000 — Fondazione Carnegie, oltre ad un sussidio di L. 5000 per il funzionamento, le quali vanno unite alle precedenti, L. 10.000 — Comitato romano della Lega nazionale contro la tubercolosi, L. 10.000 — Banca d'Italia, L. 20.000 — Cassa di risparmio di Roma (deliberate), L. 10.000.

TELEGRAMMI " STEFANI „

LONDRA, 22. — Il *Times* riceve da Washington: Glass, segretario pel tesoro, ha domandato al Congresso di differire di due o tre anni il pagamento degli interessi dovuti agli Stati Uniti sui prestiti da essi fatti agli alleati per affrettare il risollevamento commerciale degli alleati stessi.

NEW YORK, 22. — Barnes, presidente della Corporazione dei grani, ha approvato il progetto di Hoover di approvvigionare l'Europa centrale a credito, utilizzando il capitale della Corporazione dei grani.

Barnes suggerisce che il Congresso autorizzi a tale scopo un prestito di cento milioni di dollari.

PARIGI, 22. — I delegati alleati Bugwales, per gli Stati Uniti, sir Robert Crowe, per la Gran Bretagna, De Martino per l'Italia, Matsui, per il Giappone, si sono riuniti questa sera alle ore 19 sotto la presidenza di Clémenceau nel suo gabinetto al Ministero della guerra.

Alla riunione hanno partecipato anche Loucheur, ministro delle ricostituzioni, il ministro della marina e Dutasta, segretario generale della Conferenza per la pace.

I rappresentanti degli alleati hanno approvato definitivamente il testo della risposta degli alleati in risposta all'ultima nota tedesca relativamente al protocollo riguardante le clausole dell'armistizio non ancora eseguite ed i compensi per la distruzione della flotta tedesca a Scapa Flow.

La suddetta nota di risposta sarà consegnata domattina alle 10,15 a von Lesner da Dutasta.

La risposta degli alleati è redatta in tono fermo e fa rilevare nettamente al Governo tedesco, se vuole dar prova della sua buona fede, la necessità di firmare il protocollo del 1° novembre, contenente l'impegno di eseguire le clausole dell'armistizio non ancora eseguite e di fornire inoltre quattrocentomila tonnellate di materiale di porto per ricompensare la distruzione della flotta a Scapaflow.

Tuttavia se, come i periti navali tedeschi hanno affermato nelle loro conversazioni con i tecnici degli alleati, sarà confermato da un'inchiesta alleata che il materiale chiesto dagli alleati è maggiore di quello che esiste veramente nei porti tedeschi, sarà tenuto conto di ciò.

Dutasta nel consegnare questa nota a von Lesner, vi aggiungerà un commento verbale.

È molto difficile prevedere l'accoglienza che sarà fatta in Germania a questa nota.

È molto probabile che von Lesner ne riferirà al suo Governo; è anzi prevedibile che questo non lascerà il documento senza replica.

In queste condizioni pare difficile che lo scambio delle ratifiche possa aver luogo durante l'ultima settimana che ci separa dal 1920

Intanto von Simsen attende a Parigi che arrivi il momento per iniziare i negoziati preparatori per l'entrata in vigore del trattato di Versailles.

NEW YORK, 22. — Dodici membri dell'equipaggio civile del piroscafo *America*, a bordo del quale la delegazione degli Stati Uniti alla Conferenza per la pace è ritornata a New York, sono stati arrestati per ammutinamento in alto mare.

Sei uomini sono attualmente in infermeria avendo riportato ferite d'arma da fuoco durante la traversata.

TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*